


Costruttori Irpini

Nuova serie anno XXXVII n. 3
luglio - settembre 2023

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 34 - Legge 549/95
Filiale di Avellino

Periodico dell'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Avellino





ANCE AVELLINO

Presidente

Michele Di Giacomo

Consiglio Generale

Massimo Toriello (VicePresidente), Alfonso Palma (Tesoriere), Francesco Colella, Luca Iandolo, Raffaele Trunfio, Giuseppe Lazzerini, Antonio Prudente (Presidente Gruppo Giovani), Armando Zaffiro (Presidente Cassa Edile), Edoardo De Vito (Presidente CFS)

Presidente Onorario

Antonio De Angelis

Probiviri

Angelo Bruschi, Ferdinando Boccuzzi, Alfonso Marsella, Antonio Nicastro.

SERVIZI ALLE IMPRESE

Assistenza e consulenza nel settore LL.PP. - Sportello MEPA - Servizio Bandi di gara - Urbanistica e Ambiente - Fiscalità edilizia - Incontri, approfondimenti, riunioni, seminari, convegni - Finanziamenti e agevolazioni - Formazione e sicurezza - Programmazione interventi Edili e Opere Pubbliche - Consulenza previdenziale - Rappresentanza politica.

www.ance.av.it

ANCE | AVELLINO

ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI

COSTRUTTORI IRPINI
PERIODICO DELL'ASSOCIAZIONE
COSTRUTTORI EDILI
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Anno XXXVII n. 3 luglio - settembre 2023

Direttore
Linda Pagliuca

Responsabile
Giampiero Galasso

Redazione
Linda Pagliuca

Direzione e redazione
Via Palatucci, 20/A - 83100 Avellino
Tel. 0825.36616 - Telefax 0825.25252

Sito internet
www.ance.av.it

E-mail
direzione@anceav.it - anceavellino@pec.ance.av.it

Stampa
Azzurra Comunicazione - Ponteromito | Nusco (Av)
www.azzurracomunicazione.it

REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO
DI ANCE CAMPANIA

La collaborazione al periodico è aperta a tutti.
Gli articoli firmati esprimono solo l'opinione
dell'autore e non impegnano la redazione.
È vietata la riproduzione degli articoli pubblicati
se non è citata la fonte.
Autorizzazione del Tribunale di Avellino n. 304
del 25 febbraio 1993

Registro stampa Diffusione gratuita

SOMMARIO

ANCE AVELLINO E ITG "D'AGOSTINO"	
CERIMONIA DI CONSEGNA DEI LIBRI DI TESTO	
ALLA NUOVA CLASSE PRIMA	pag. 2
ANCE AVELLINO IN VISITA AL CANTIERE	
DELL'ALTA VELOCITÀ	pag. 3
ANCE AVELLINO PARTECIPA AL CONVEGNO	
"COSTRUIRE RECUPERARE"	pag. 4
ANCE GIOVANI	
BANDO MACROSCUOLA EDIZIONE 2023-2024	pag. 5
SELEZIONE REGIONALE DI EDILTROPHY'23:	
GARA DI ARTE MURARIA AL CFS	
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO	pag. 7
ANCE AVELLINO AL SEMINARIO	
"INNOVATIVE BUILDINGS"	pag. 8
BANDI DI GARA E NUOVO CODICE	
DEI CONTRATTI PUBBLICI	pag. 9
CARO MATERIALI, ANCHE PER IL CONSIGLIO DI STATO	
L'ISTRUTTORIA VA RIFATTA	pag. 10
PARERE ANAC: CARO MATERIALI E SICUREZZA	pag. 11
ETEROINTEGRAZIONE DEL BANDO DI GARA	
E SOCCORSO ISTRUTTORIO	pag. 14
ANAC: L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO	
DEGLI INDAGATI NON È PIÙ CAUSA DI ESCLUSIONE	
DALLE GARE D'APPALTO	pag. 16
REGIME DEGLI AFFIDAMENTI RELATIVI	
ALLE OPERE PNRR DOPO IL NUOVO CODICE	pag. 17
SOA: "L'INCREMENTO DEL QUINTO" HA COME BASE	
LA QUALIFICAZIONE NELLA STESSA CATEGORIA	pag. 20
ISPRA PRESENTA IL RAPPORTO RIFIUTI SPECIALI -	
EDIZIONE 2023	pag. 21
IN ARRIVO IL NUOVO REGOLAMENTO SULLA GESTIONE	
DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO	pag. 22
PROCEDURA DI BONIFICA: DAI CHIARIMENTI	
DELLA CORTE COSTITUZIONALE	
ALLA LEGGE 136/2023	pag. 23
RENTRI, IL MINISTERO DELL'AMBIENTE	
DEFINISCE LE TEMPISTICHE PER L'ISCRIZIONE	pag. 24
LEASING, BONUS FISCALI, IVA:	
L'AGENZIA DELLE ENTRATE RISPONDE	pag. 26
DURC ON LINE: CONSULTAZIONE	
ANCHE DA SMARTPHONE E TABLET	pag. 28
MASSIMALI DI COSTO PER INTERVENTI DI EDILIZIA	
RESIDENZIALE PUBBLICA - ESTRATTO DALLA	
"RASSEGNA DELLE NORMATIVE REGIONALI" DI ANCE	pag. 29
PRINCIPIO DELLA FIDUCIA E PARERI DELLE AUTORITÀ	
COMPETENTI PER L'ESCLUSIONE DELLA COLPA GRAVE	pag. 31
RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE DELLA STAZIONE	
APPALTANTE PER REVOCA AGGIUDICAZIONE	pag. 32
GESTIONE RIFIUTI:	
LE ULTIME SENTENZE DELLA CASSAZIONE	pag. 33
CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, N. 38914/2023	
SULLA RESPONSABILITÀ DEL RLS	pag. 34
NUOVA DIRETTIVA EUROPEA SULL'EFFICIENZA	
ENERGETICA: IMPULSO ALLE RISTRUTTURAZIONI	
DEGLI EDIFICI PUBBLICI	pag. 35
ESTRATTO DOSSIER "SCENARI REGIONALI DELL'EDILIZIA: CAMPANIA"	pag. 37
I NUMERI DI EDILIZA FLASH - SETTEMBRE 2023	pag. 39

ANCE AVELLINO E ITG "D'AGOSTINO" CERIMONIA DI CONSEGNA DEI LIBRI DI TESTO ALLA NUOVA CLASSE PRIMA

Nella mattinata del 21 settembre 2023, presso la sede dell'Associazione dei Costruttori di Avellino, si è svolta la cerimonia di consegna dei libri di testo ai 16 neo-alunni che hanno costituito la classe prima dell'Istituto Tecnico per Geometri di Avellino. La cerimonia è stata il culmine di un'iniziativa di collaborazione tra l'Ance Avellino e l'ITG di Avellino, nata lo scorso dicembre per incentivare le iscrizioni all'Istituto tecnico attraverso la donazione dei testi scolastici e dedicata al compianto Presidente dell'Associazione dei Costruttori di Avellino, Alessandro Lazzerini.



Al tavolo erano presenti **il Presidente e il direttore di Ance Avellino**, rispettivamente Michele Di Giacomo e Linda Pagliuca, **il Dirigente scolastico dell'ITG**, Pietro Caterini e **il Dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale**, Fiorella Pagliuca. In prima fila presenti Giuseppe Lazzerini, membro del Consiglio Generale Ance Avellino e figlio dell'ex presidente Lazzerini, in compagnia della madre, poi Alfonso Palma, Tesoriere Ance Avellino, Angelo Bruschi, associato e promotore dell'iniziativa e Antonio Prudente, Presidente del Gruppo Giovani Ance Avellino. A seguire, in platea vi erano gli studenti sia del primo anno che degli anni successivi, il corpo docente e i genitori.

Ciascun relatore ha speso importanti parole per gli studenti calorosamente accolti. L'Ance ha evidenziato alcune tematiche importanti del settore:

l'edilizia quale traino per l'economia irpina, l'attenzione al mondo scolastico e a quello universitario, il rapporto tra le istituzioni, il territorio e l'associazionismo, la formazione di nuovi giovani professionisti.



D'altro canto, i rappresentanti dell'Istituzione scolastica hanno non solo definito l'iniziativa lodevole e degna di replica ma hanno anche sottolineato l'importanza di modelli positivi e virtuosi da ritrovare nella società, come questo, utili per la crescita e la formazione dei ragazzi e capaci non solo di orientarli ma anche di fare assumere loro piena fiducia in sé stessi per raggiungere proficui obiettivi.

Ance Avellino ha ulteriormente rinnovato il suo massimo impegno e la vicinanza al territorio provinciale. Con l'Istituto tecnico dei Geometri sono state gettate basi solide utili a sviluppare altre attività a supporto della formazione scolastica e del mondo imprenditoriale.



ANCE AVELLINO IN VISITA AL CANTIERE DELL'ALTA VELOCITÀ

Anche Avellino, nel promuovere iniziative di interesse per i suoi associati e nel consolidare la sua rappresentanza sul territorio provinciale, ha avviato, già da tempo, un'interlocuzione e una collaborazione con un gruppo multinazionale italiano che opera nel settore delle costruzioni e dell'ingegneria e che risulta impiegato in un importante processo di trasformazione territoriale.

La società *Webuild*, infatti, è impegnata nei lavori per la linea Napoli-Bari, l'Alta velocità e l'Alta capacità ferroviaria che abatterà i tempi di viaggio per persone e merci tra Puglia e Campania. Qualche mese fa sono state avviate le operazioni per lo scavo con TBM di uno dei tre tunnel da realizzare sulla tratta che attraverserà l'Appennino. A tal fine alcune imprese associate, alcuni componenti del **Gruppo Giovani Ance Avellino**, del **CFS** e del **Collegio dei Garanti Contabili**, in compagnia del **Presidente** Michele Di Giacomo e del **direttore** Linda Pagliuca, e dei dipendenti degli Uffici, Dott. T. Santosuosso e Ing. V. Schiavo si sono recati in

visita al cantiere, oggetto di scavo del primo tunnel.

Il gruppo è stato accolto dalla direzione lavori; dopo una breve introduzione generale, alcuni tecnici hanno guidato i visitatori nell'area di cantiere fornendo loro informazioni sull'avanzamento dei lavori.

Viabilità di cantiere tracciata, aree di carico/scarico e stoccaggio di materiali (oli, schiume, concetti), materiale pronto per essere convogliato nel tunnel e pile di concetti prefabbricati in attesa del controllo qualità, aree di stoccaggio dei rifiuti, vasche pronte ad accogliere materiale da lavoro: un'organizzazione curata in ogni minimo dettaglio per un cantiere di un'importante estensione territoriale e di grande impatto per il territorio.

L'Associazione mostra sempre grande interesse alle iniziative che coinvolgono il territorio, ancor di più ai cantieri che comportano grandi trasformazioni su di esso e che sono capaci di generare impatti fondamentali per l'economia irpina.



ANCE AVELLINO PARTECIPA AL CONVEGNO “COSTRUIRE RECUPERARE”

Anche Avellino ha patrocinato il convegno “Costruire Recuperare - Patrimonio edilizio e infrastrutturale: riqualificare per dare sicurezza” organizzato dal Centro Studi Edilizia Reale e dall'ISI - Ingegneria Sismica Italiana e tenutosi nelle due giornate del 21 e 22 settembre 2023 presso la sede dell'ACCA Software a Bagnoli Irpino.

Il Presidente Michele Di Giacomo, accompagnato dal direttore Linda Pagliuca, ha partecipato alla tavola rotonda *“Rischio sismico e calamità naturali del territorio”* durante il pomeriggio della prima giornata formativa. Al tavolo sedevano tutte le associazioni di categoria e gli ordini professionali coinvolti in prima linea nel dibattito, dalla sicurezza sismica, al consumo del suolo sino alle agevolazioni fiscali che hanno, negli ultimi anni, favorito numerosi interventi di miglioramento sismico ed energetico.

In rappresentanza del mondo delle imprese edili, il Presidente ha evidenziato le innumerevoli criticità che le imprese stanno vivendo, specie negli ultimi

mesi e quanto sia fondamentale interloquire direttamente con i politici. Le richieste e le istanze del mondo dell'associazionismo e delle categorie professionali devono essere presentate su un tavolo ove siedono anche i politici: in tal modo, è possibile tradurre ciò in strumenti operativi e in leggi concrete.

Il settore delle costruzioni è in continuo cambiamento: la sfida delle imprese, oggi, è di recuperare il patrimonio esistente attraverso politiche certe basate su principi ormai noti, ossia la sostenibilità ambientale e la rigenerazione urbana. La partecipazione al convegno è stata mossa proprio da questo spirito: rigenerare i territori per renderli sismicamente sicuri e a basso impatto energetico.

E' fondamentale prendere parte ad eventi che approfondiscono tematiche molto sentite dal mondo delle costruzioni, e ancor di più se organizzati in territori, quale quello della nostra Provincia, colpito profondamente dal sisma del 1980.



ANCE GIOVANI

BANDO MACROSCUOLA EDIZIONE 2023-2024

La progettazione di spazi urbani di qualità è legata alla consapevolezza, perché migliorare le condizioni ambientali significa incoraggiare le relazioni sociali tra le persone e, più in generale, accrescere la qualità della vita degli individui. La creazione di spazi aperti confortevoli diventa il risultato di una combinazione di sistemi: quello fisico che esprime le esigenze di carattere ambientale e quello sociale che presuppone le necessità legate al suo utilizzo. Una buona qualità dell'ambiente esterno influenza positivamente il benessere psico-fisico degli utenti, permettendo che attività diverse e relazioni sociali abbiano luogo. In questo contesto si inserisce anche il tema del recupero e della riqualificazione di aree abbandonate o degradate, spesso all'interno degli ambiti urbani, su cui intervenire risulta essere di primaria importanza sia nell'ottica delle possibilità di recupero ambientale, sia in un'ottica economica, quando riveste un notevole valore.

I Giovani Ance hanno intrapreso nelle ultime due edizioni del Concorso Macroscuola un percorso che porta gli studenti a cimentarsi nella progettazione di spazi urbani partendo dalla riqualificazione di aree dismesse. Dopo essere partiti dal centro nevralgico delle città, ossia dalle piazze, rivelatosi di grande interesse per gli studenti e foriero di numerose e differenti soluzioni progettuali, ed aver poi lanciato il tema della "rigenerazione verde", ossia la trasformazione di siti dismessi o in abbandono in aree verdi e parchi pubblici, il percorso prosegue ponendo al centro le aree e le infrastrutture sportive spingendosi ancor di più sul piano della sostenibilità e della vivibilità delle città.

Si tratta di luoghi e strutture che devono essere fruibili dai cittadini di ogni fascia di età e che stanno assumendo un'importanza sempre più rilevante per l'accrescimento della qualità del tempo libero e della vita delle persone. Come nel precedente concorso per i parchi e le aree verdi,

anche gli spazi e infrastrutture per l'attività fisica e sportiva assumono sempre più valore sociale, consentendo di essere fruite per le attività del tempo libero, rappresentando anche un luogo aggregante per la comunità.

CONCORSO MACROSCUOLA 2023-2024



La partecipazione al concorso e alle attività ad esso correlate è gratuita.

Le classi potranno iscriversi da lunedì 18 settembre a venerdì 22 dicembre 2023 tramite il proprio referente/docente compilando un form appositamente predisposto dall'ANCE. Le classi, entro e non oltre lunedì 15 aprile 2024, dovranno trasmettere via mail il materiale all'indirizzo del Gruppo ANCE Giovani della propria regione di appartenenza o, in mancanza di questa, della Segreteria Nazionale. I progetti pervenuti verranno valutati secondo i seguenti criteri:

- Originalità della proposta;
- Realizzabilità dell'intervento;
- Chiarezza e qualità degli elaborati presentati;
- Componente sostenibile e innovativa del progetto;

–Efficacia del video di presentazione e del colloquio con la giuria (solo per i progetti ammessi alla seconda fase).

La giuria potrà valutare anche l'autenticità del lavoro realizzato dagli studenti.

Il soggetto attuatore, con il supporto delle segreterie regionali, provvederà ad una prima verifica della congruità del materiale ricevuto (relazione e tavole). I Gruppi Giovani Imprenditori Edili regionali istituiranno una giuria che, sulla base dei criteri elencati nell'articolo precedente, provvederà ad analizzare i progetti pervenuti e, a suo insindacabile giudizio, a stilare una graduatoria dei progetti pervenuti dalle classi della regione di appartenenza. Sarà quindi definito il miglior progetto classificato per ciascuna regione che sarà

ammesso alla seconda fase.

I progetti finalisti saranno oggetto di analisi e valutazione della giuria tecnica nazionale opportunamente nominata. A supporto del giudizio, in questa fase i giurati avranno a disposizione, oltre alla relazione e alle tavole, anche un video di presentazione, realizzato ad hoc dalla classe finalista di ciascuna regione.

La finale nazionale si svolgerà a Roma in sede ANCE nazionale nel mese di maggio 2024 nel corso di un evento organizzato da ANCE Giovani, alla quale sarà invitata una delegazione per ciascun progetto finalista ammesso alla seconda fase di valutazione. Al termine delle presentazioni, la giuria si riunirà per individuare, a suo insindacabile giudizio, il vincitore del Concorso. Saranno individuati altresì il secondo e il terzo classificato.



SELEZIONE REGIONALE DI EDILTROPHY'23: GARA DI ARTE MURARIA AL CFS DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Il giorno 23 settembre 2023 presso il Centro di formazione e sicurezza in Edilizia della Provincia di Avellino con sede Atripalda (AV) si è tenuta la selezione regionale della Campania (presente anche Potenza) dell'edizione 2023 di Ediltrophy, manifestazione nata nel 2008 per volontà delle Parti Sociali dell'edilizia e organizzata dal Formedil in collaborazione con SAIE, il Salone internazionale dell'edilizia.

La Gara di arte muraria anche quest'anno ha previsto due fasi: le selezioni regionali o interregionali e la finale nazionale. Le squadre in gara, composte ciascuna da due muratori, sono state suddivise in due categorie: junior e senior.

A gareggiare presso il CFS di Atripalda vi erano le squadre junior e senior della Provincia di Avellino, Napoli, Benevento, Caserta, Salerno e Potenza. L'evento è stato organizzato dal Presidente del CFS Edoardo De Vito e dal direttore Gianni Solimene.



La giuria era composta da Michele Di Giacomo, Presidente Ance Avellino, Giovanni Acerra,



Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino, Erminio Petecca, Presidente dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino e Antonio Santosuosso, Presidente del Collegio dei Geometri e G.L. Avellino.

La gara è durata circa quattro ore, quale tempo previsto per la costruzione di un pilastro in mattoni di forma elicoidale. Dopo la valutazione numerica dei criteri fissati per la corretta esecuzione della prova (lettura dei disegni, rispetto delle dimensioni, regolarità dei giunti, pulizia, utilizzo DPI e rispetto delle norme della sicurezza sul lavoro), la giuria ha decretato vincitori il Team Senior di Avellino con 94 punti e il Team Junior di Salerno.

Erano presenti all'evento anche il direttore Ance Avellino Linda Pagliuca e due classi dell'Istituto Tecnico per Geometri "D'Agostino" di Avellino.

I vincitori irpini parteciperanno alla finale nazionale di Ediltrophy 2023 in programma a Bari, dal 19 al 21 ottobre, in occasione della fiera delle costruzioni SAIE. La squadra vincitrice della finale riceverà il titolo di "squadra di muratori dell'anno" per la sua categoria. Inoltre sarà previsto anche un Premio speciale di particolare importanza assegnato alla squadra che si distinguerà nel lavorare in sicurezza.

ANCE AVELLINO AL SEMINARIO “INNOVATIVE BUILDINGS”

Il Presidente Michele Di Giacomo ha portato i suoi saluti al seminario “Innovative Buildings” tenutosi venerdì pomeriggio 29 settembre 2023. ANCE Avellino ha patrocinato l'evento insieme agli Ordini professionali della Provincia di Avellino. L'evento è stato organizzato da IRONDON e si è tenuto presso l'omonima sede a Chiusano di San Domenico.

La tematica del “Costruire innovativo OGGI: dalle nuove costruzioni al miglioramento del patrimonio esistente” ha dato vita ad un vero appuntamento con l'innovazione coniugandosi ad un percorso conoscitivo e di confronto sui sistemi costruttivi a secco targati Irondom.

I relatori presenti all'evento hanno analizzato in dettaglio la tecnologia in light steel frame, evidenziando le sue peculiarità per interventi di nuova costruzione ed ancor più per interventi di miglioramento degli edifici esistenti. Attenzione particolare è stata posta anche alle case history mettendo in risalto le soluzioni tecniche utilizzate, anche grazie ai contributi offerti da alcuni docenti universitari.


I lavori si sono conclusi con la visita del prototipo Casa Irondom, un edificio in scala reale realizzato con la tecnologia Irondom.

L'evento ha coinvolto i diversi attori del comparto edilizio: tecnici, imprese, impiantisti, Ordini e Collegi.



L'Associazione ha ritenuto fondamentale offrire il suo contributo all'iniziativa volta al confronto e alla formazione, che ha rappresentato un'occasione per immaginare il futuro delle realtà locali irpine e per far conoscere tecnologie costruttive sempre più all'avanguardia all'insegna della innovazione in edilizia.

Già nel giugno del 2022, l'Associazione aveva accolto presso la sua sede l'evento di premiazione del concorso di progettazione SCUOLAINNOVA, destinato alle classi quarte e quinte dell'ITG D'Agostino e promosso da due aziende partner di cui una rappresentata proprio dall'Irondom.



BANDI DI GARA E NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Nella Provincia di Avellino, nel mese di luglio 2023, sono stati pubblicati 2 bandi per un importo complessivo pari ad € 896.086,15. Nello stesso mese dell'anno precedente, i bandi pubblicati sono stati 7 per un importo complessivo pari ad € 3.333.066,75.


Nel mese di giugno 2023, prima che il nuovo Codice dei Contratti pubblici avesse efficacia, i bandi pubblicati sono stati 22, per un importo complessivo pari ad € 51.215.595,91 mentre, nello stesso mese dell'anno precedente (2022), i bandi

pubblicati sono stati 11, per un importo complessivo pari ad € 18.214.701,15. Inoltre, nei mesi di luglio ed agosto 2023, sono state monitorate 20 procedure negoziate per un importo complessivo di poco superiore a 11 milioni di euro.

Infine, nel mese di luglio, sono stati pubblicati 3 avvisi per la costituzione di un Elenco di operatori economici da invitare alle procedure negoziate senza bando per l'appalto di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria ai sensi del D.Lgs.36/2023, art.50, comma 1.

■ I bandi di gara per lavori pubblici in Italia

A luglio 2023, secondo il monitoraggio Ance-Infoplus, con 1.816 gare pubblicate per un importo di circa 10 mld, segna un ulteriore aumento del 15,7% nel numero rispetto allo stesso mese del 2022, e del 80,9% per quanto concerne il valore bandito. Con il dato di luglio, il valore posto in gara nei primi 7 mesi dell'anno raggiunge i 53,5 mld.



Secondo il monitoraggio Ance-Infoplus a luglio 2023, il mercato delle opere pubbliche ha visto un aumento del 15,7% nel numero e dell'80,9% nel valore delle gare pubblicate rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, nonostante l'entrata in vigore del nuovo codice. Il valore totale delle gare nei primi 7 mesi ha raggiunto i 53,5 miliardi di euro. Le opere legate al PNRR e al PNC hanno mantenuto un'attività costante, seguendo le procedure del "vecchio" codice.

Ciò nonostante si è verificata una diminuzione del 45,1% nel numero e del 21,8% nell'importo

rispetto al mese precedente, dovuta ai livelli eccezionali di giugno, spiegati dalla tendenza ad anticipare la pubblicazione di bandi al fine di evitare l'impatto del nuovo codice.

Le società a partecipazione pubblica, come ANAS e RFI, hanno visto notevoli aumenti nei primi 7 mesi del 2023, insieme alle amministrazioni locali, tale fenomeno trova spiegazione nel rallentamento verificatosi nella metà del 2022 in attesa della ripartizione del Fondo per le opere indifferibili, istituito dal Decreto "Aiuti" (DL 50/2022), che ha poi causato un'accelerazione nel mese di dicembre.

CARO MATERIALI, ANCHE PER IL CONSIGLIO DI STATO L'ISTRUTTORIA VA RIFATTA

Con due sentenze di contenuto pressoché analogo (n. 7355/2023 e n. 7359/2023), la quinta sezione del Consiglio di Stato ha confermato le decisioni del TAR Lazio (rispettivamente, sez. I, n. 8786/2022 e sez. III, n. 7215/2022), con le quali erano stati accolti i ricorsi giurisdizionali promossi dall'ANCE avverso i decreti del MIT recanti la rilevazione delle variazioni percentuali dei prezzi relative al 2018 e al primo semestre del 2021.

In primo grado, il tribunale territoriale aveva ritenuto che la determinazione dei prezzi di taluni materiali (nello specifico, il bitume per il 2018 e altri 15 materiali da costruzione per il primo semestre del 2021), effettuata dal Ministero sulla base dei dati forniti dagli enti ufficiali di rilevazione (Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Camere di Commercio tramite Unioncamere e Istat), presentasse delle anomalie e incongruenze, tali da minarne la complessiva attendibilità e rispondenza alle reali dinamiche di mercato. Inoltre, i dati raccolti risultavano significativamente differenti anche rispetto a quelli ottenuti dai providers privati incaricati dall'ANCE.



Alla luce di ciò, il TAR per il Lazio aveva, quindi, prescritto al MIT di procedere ad un supplemento di istruttoria, ampliando eventualmente il range delle fonti considerate per raffrontarle con gli elementi in suo possesso.

In sede di appello, i giudici del Consiglio di Stato hanno confermato tali statuizioni, rinforzando,

peraltro, l'effetto conformativo delle decisioni amministrative, attraverso una più chiara definizione delle attività di controllo e verifica dei prezzi demandate al Ministero.

In particolare, i giudici di secondo grado muovono dalla considerazione che entrambe le fasi del procedimento di rilevazione dei dati, ossia quella di reperimento da parte delle fonti ufficiali e quella di gestione da parte del Ministero, presentano delle criticità e necessitano, quindi, di correttivi *“indispensabili per rendere completi, congrui ed attendibili i dati raccolti e per consentirne il controllo effettivo e l'adeguata attività di aggregazione a livello centrale”*.

A tali fini, prosegue il Consiglio di Stato, la metodologia di rilevazione va resa, anzitutto, omogenea; qualora, malgrado l'utilizzo di specifiche tecniche comuni, si ottengano, comunque, dati che presentano delle anomalie, occorre correggere eventuali errori e colmare le lacune, anche mediante il ricorso a fonti alternative.

Con riferimento alle fattispecie concrete rimesse all'esame dei giudici amministrativi, ciò comporta nel dettaglio – ed è in questa parte della motivazione che le sentenze in commento assumono rilievo centrale – che l'approfondimento istruttorio prescritto al MIT venga dato *“riconoscendo espressamente, come richiesto da ANCE, la necessità per l'Amministrazione di raffrontare i dati rilevati dalle proprie fonti e quelli risultanti dalla banca dati indicata dall'Associazione e di fare ricorso a quest'ultima in caso di difficoltà di reperimento dei dati sul territorio, al fine di accertare la reale variazione percentuale del prezzo”*.

Si tratta di un risultato assai importante per il settore, che rende merito degli sforzi e dell'impegno profuso in questi anni da ANCE al fianco delle imprese, in una battaglia che aveva come obiettivi l'evidenziazione delle carenze istruttorie occorse – e più volte segnalate dall'Associazione – e il riconoscimento di adeguati ristori.

PARERE ANAC: CARO MATERIALI E SICUREZZA

Oggetto

**Compensazione prezzi materiali da costruzione - richiesta parere.
FUNZ CONS 42/2023**

In esito a quanto richiesto con nota pervenuta acquisita al prot. Aut. n. 53217 del 4 luglio 2023, ai sensi del Regolamento sulla funzione consultiva del 7 dicembre 2018, come modificato con delibera n. 654 del 22 settembre 2021, si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 19 settembre 2023, ha approvato le seguenti considerazioni.

Preliminarmente si rappresenta che esula dalla sfera di competenza di questa Autorità il rilascio di pareri preventivi in ordine ad atti e provvedimenti delle stazioni appaltanti, nonché alla stipula di contratti d'appalto o di concessione, fatto salvo l'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del Regolamento approvato con delibera n. 160/2022. Pertanto, il presente parere è volto a fornire un indirizzo generale sulla questione sollevata nell'istanza, esclusivamente sulla base degli elementi forniti nella stessa.

Il quesito proposto, genericamente riferito all'istituto della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione, riguarda la possibilità di estendere l'istituto stesso ai costi della sicurezza. Nella nota di richiesta parere non si fa espresso riferimento ad una specifica disposizione normativa, pertanto l'istanza sembrerebbe riferita all'istituto della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione contemplato nell'art. 1-septies del d.l. 73/2021 conv. in l.n. 106/2021, e successivamente nell'art. 29, comma 1, lett. b) del d.l. 4/2022 conv. in l.n. 25/2022.

Al fine di esprimere avviso sulla questione, si osserva preliminarmente che in relazione alle previsioni emergenziali dettate dal legislatore per la compensazione/revisione dei prezzi dei contratti pubblici nel corso degli anni 2021 – 2022, l'Autorità ha fornito utili indicazioni in numerose pronunce consultabili sul sito istituzionale (tra le tante, pareri Funz Cons n. 4/2023, n. 7/2023, 26/2022, n. 49/2022, n. 51/2022, del. n. 63/2022-AG1/2022, del. n. 265/2022-AG 5/2022).

In tali pronunce l'Autorità ha ribadito, in primo luogo, che il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d'appalto, ciascuno con una propria autonomia e peculiare funzione nell'economia della procedura (il primo fissando le regole della gara, il secondo disciplinando il procedimento di gara ed il terzo integrando eventualmente le disposizioni del bando, di norma in relazione agli aspetti tecnici, anche in funzione dell'assumendo vincolo contrattuale) costituiscono nel complesso la *lex specialis* di gara ed hanno natura vincolante per concorrenti e stazione appaltante (ex multis Delibera Anac n. 159/2021 - prec 23/2021/S e Funz Cons n. 26/2022). Pertanto, le previsioni della *lex specialis* non possono essere disattese ed impongono la corrispondenza fra l'appalto messo in gara e quello eseguito, in ossequio ai principi richiamati nell'art. 30 del d.lgs. 50/2016 ex multis parere Funz Cons n. 26/2022).

La possibilità di procedere alla modifica dei contratti pubblici durante il periodo di efficacia, è quindi limitata ai casi, specifici e tassativi, fissati dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016, come oggi sostituito dall'art. 120 del d.lgs. 36/2023, quale disposizione di stretta interpretazione, trattandosi di una deroga al principio dell'evidenza pubblica (Comunicato del Presidente del 21 marzo 2021).

Tra tali casi l'art. 106 del d.lgs. 50/2016, comma 1, lett. a), così come l'art. 120, comma 1, lett. a) del d.lgs. 36/2023, la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi, purché la stessa sia stata prevista nei documenti di gara "in clausole chiare, precise e inequivocabili".

Quanto sopra è confermato anche dall'art. 29 del d.l. 4/2022 conv. in l.n. 25/2022 che, con riguardo alle procedure di affidamento indette successivamente alla sua entrata in vigore, stabilisce (tra l'altro) l'obbligo di inserire, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice.

Il Legislatore, tuttavia, al fine di mitigare gli

effetti dell'eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, è intervenuto in relazione ai contratti pubblici in corso di esecuzione, con disposizioni derogatorie al citato art. 106, comma 1, lettera a).

Tra queste, l'art. 1-septies del d.l. 73/2021 e l'art. 29 del d.l. 4/2022 [nonché successivamente l'art. 26 del d.l. 50/2022], hanno introdotto un meccanismo straordinario di compensazione dei predetti prezzi, applicabili nei limiti e alle condizioni indicate dalle norme (come illustrati nelle pronunce dell'Autorità sull'argomento e sopra elencate), le quali dettano, altresì, specifiche previsioni in ordine alla relativa copertura finanziaria da parte delle stazioni appaltanti.

Per quanto di interesse ai fini del parere, è stato chiarito al riguardo (con specifico riferimento all'art. 1-septies d.l. 73/2021), che tali norme non hanno reintrodotta l'istituto della "revisione dei prezzi", la cui funzione era quella di mantenere

l'equilibrio sinallagmatico attraverso l'adeguamento dei prezzi posti a base del contratto. La compensazione dei prezzi non costituisce quindi riallineamento del prezzo contrattuale, bensì una sorta di «indennizzo che il legislatore ha inteso riconoscere all'appaltatore nel caso intervengano le condizioni indicate dalla norma...» (pareri MIT n. 1196/2022, n.1244/2022, ANAC parere Funz Cons 51/2022).

Si tratta in ogni caso di disposizioni speciali, dettate per fronteggiare l'eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione e derogatorie dell'art. 106 del d.lgs.50/2016, dunque soggette a stretta interpretazione (tanto che ne è stata esclusa l'estensione ai contratti pubblici di servizi e forniture, in quanto non espressamente citati dalle norme stesse; in tal senso parere Funz Cons 4/2023, 20/2022 e ribadito dal MIT con parere n. 1465/2022).

La natura eccezionale delle previsioni in parola è



CARO MATERIALI: DECRETO MIT PER IL II° TRIMESTRE 2023

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2023 e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato pubblicato il decreto direttoriale n.190 dell'8 settembre 2023, di ammissione delle istanze presentate dalle stazioni appaltanti per accedere ai fondi per la copertura degli extracosti registrati nel secondo trimestre dell'anno in corso. Si tratta dell'esito delle domande presentate dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023 nell'ambito della seconda delle quattro finestre temporali previste dalla Legge di bilancio 2023 (Legge 197/2022, articolo 1, comma 458), che ha esteso al 2023 le importanti misure già previste per il 2022 per fronteggiare i rincari dei materiali e dei costi energetici.

Il decreto ammette a finanziamento 2.913 domande per la copertura di circa 458,4 milioni di euro di extracosti per i lavori in corso nel secondo trimestre 2023.

stata sottolineata anche dal giudice amministrativo che ne ha escluso l'estensione in via analogica a fattispecie non previste dalle norme stesse (Cons. di Stato, sez. VI, sentenza n. 1844, del 23 febbraio 2023).

Allo stesso modo, il MIT nel dettare indicazioni operative in ordine alle disposizioni dell'art. 1-septies del d.l. 73/2021 in apposite circolari, ha fatto riferimento, ai fini della compensazione, esclusivamente alle variazioni, in aumento o in diminuzione, dei prezzi dei singoli materiali da costruzione (Circolari 25.11.2021 e 5.4.2022).

Per quanto sopra, in risposta al quesito in esame, non può che evidenziarsi che le disposizioni sopra richiamate, sono espressamente riferite alle variazioni dei prezzi dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate dal direttore dei lavori nei periodi indicati dalle norme stesse. Queste ultime non fanno riferimento ad ulteriori voci di costo, come quelle genericamente riferibili alla sicurezza che, pertanto, sulla base di un'interpretazione strettamente letterale delle medesime, sembrerebbero escluse dal meccanismo di compensazione disciplinato dalle disposizioni in parola.

Si ritiene tuttavia che qualora nell'ambito dell'appalto siano previste specifiche lavorazioni finalizzate a garantire la sicurezza, che richiedano l'impiego di materiali da costruzione per i quali il MIT abbia rilevato variazioni dei prezzi con appositi decreti previsti dalle disposizioni in esame, anche tali specifiche lavorazioni possono rientrare nell'ambito di applicazione delle previsioni emergenziali sopra richiamate, alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti. Ciò anche in ragione dei supremi valori costituzionali (articoli 2, 32 e 41) fondanti il diritto ad una (effettiva) tutela della salute del lavoratore, inteso sia come diritto all'incolumità fisica sia come diritto ad un ambiente lavorativo (realmente) salubre, entrambe condizioni imprescindibili per la tutela della persona umana nella sua integrità psico-fisica. Sulla base delle considerazioni che precedono, si rimette, pertanto, a codesta Associazione ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, sulla base dell'indirizzo generale sopra illustrato.

Avv. Giuseppe Busia

COMPENSAZIONE PREZZI: I FONDI PER IL II° SEMESTRE 2021

Sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 2 ottobre è stato pubblicato il Decreto del Mit 9 agosto 2023 "Ripartizione delle risorse, per il secondo semestre dell'anno 2021, di cui al decreto 5 aprile 2022, recante: «Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione».

Le compensazioni si riferiscono al secondo semestre del 2021 e le risorse che vengono assegnate alle stazioni appaltanti ammontano complessivamente a

circa 103,5 milioni di euro.

La lista degli enti beneficiari si compone di tre sub-elenchi, a seconda della dimensione dell'impresa da cui è partita la richiesta di ristori per gli extracosti sostenuti.

Le risorse disponibili vengono infatti riservate, pro quota, alle tre categorie che individuano le imprese piccole, medie e grandi. La somma dei tre sub-elenchi conta 1.059 stazioni appaltanti.

ETEROINTEGRAZIONE DEL BANDO DI GARA E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Il Consiglio di Stato (Sez. V, 21 agosto 2023, n.7870), si è pronunciato sulla c.d. eterointegrazione del bando di gara, precisando che *“come è noto, opera in presenza di una (obiettiva) “lacuna” delle regole di gara, ovvero nel caso in cui la stazione appaltante abbia omissso di inserire nella disciplina di gara elementi previsti come necessari ed obbligatori dall’ordinamento giuridico nel suo complesso: sicché il bando, nella sua portata precettiva di lex specialis della procedura, debba essere integrato, in via suppletiva, da una vincolante (e non derogabile) previsione della lex generalis”*.

L'eterointegrazione del bando quindi – ancorché si risolva, in effetto, nella prefigurazione più ampia e comprensiva (in senso qualitativo o quantitativo) dei requisiti di accesso alla procedura di gara, rispetto al canone di (determinatezza e) autosufficienza della relativa legge speciale – non collide con il principio di (rigorosa) tassatività delle cause di esclusione (che è, di per sé, corollario dell'onere di puntuale ed esaustiva prefigurazione delle condizioni concorrenziali), proprio perché si tratta di condizioni necessarie (in ragione della attitudine non derogabile della legge) ed implicite (e, come tali, suscettibili di essere colmate, nei sensi chiariti, in via di diretta applicazione della legge generale). Tale principio infatti *“non impinga (pur in presenza di una esclusione disposta in applicazione della lex generalis e non della lex specialis) nell'affidamento legittimo dei concorrenti, con il quale anzi – anche nella prospettiva dei principi di derivazione eurocomune – postula di essere contemporaneo”*.

Il Consiglio di Stato, poi, ha chiarito la distinzione fra le varie tipologie di soccorso istruttorio disciplinato dall'articolo 101 del d.lgs. 36/2023:

a) soccorso integrativo o completivo (comma 1, lettera a) dell'art. 101 d. lgs. n. 36 cit., non difforme dall'art. 83, comma 9), che mira, in

termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l'offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico), sempreché non si tratti di documenti bensì non allegati, ma acquisibili direttamente dalla stazione appaltante (in prospettiva, tramite accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico);

b) soccorso sanante (comma 1 lettera b), anche qui non difforme dall'art. 83, comma 9 del d. lgs. n. 50), che consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa (con il limite della irrecuperabilità di documentazione di incerta imputazione soggettiva, che varrebbe a rimettere in gioco domande inammissibili);

c) soccorso istruttorio in senso stretto (comma 3), che – recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentale – abilita la stazione appaltante (o l'ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica, finalizzati a consentirne l'esatta acquisizione e a ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica;

d) soccorso correttivo (comma 4): che, in realtà, a differenza delle altre ipotesi – rispetto alle quali si atteggia, peraltro, a fattispecie di nuovo conio, come tale insuscettibile, almeno in principio, di applicazione retroattiva – prescinde dall'iniziativa e dall'impulso della stazione appaltante o dell'ente concedente (sicché non si tratta, a rigore, di

soccorso in senso stretto), abilitando direttamente il concorrente, fino al giorno di apertura delle offerte, alla rettifica di errori che ne inficino materialmente il contenuto, fermo il duplice limite formale del rispetto dell'anonimato e sostanziale della immodificabilità contenutistica.


Sotto un profilo operativo, proseguono i giudici, *“il soccorso procede (con la evidenziata e non rilevante peculiarità del soccorso correttivo, che è oggi riconosciuto ex lege) da una assegnazione di un termine (positivamente prefigurato in misura non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni) entro il quale l'operatore economico può integrare o sanare (a pena di esclusione: cfr. il comma 4 dell'art. 101) la documentazione amministrativa ovvero (ma in tal caso, è il caso di aggiungere, senza automatismi espulsivi) chiarire ed illustrare, nei termini (e nei limiti) della specifica richiesta, il tenore della propria offerta”*.

La norma si cura di precisare che sono soccorribili (purché, in tal caso, documentabili con atti di data certa, anteriore al termine di presentazione delle

offerte: il che conferma che si deve trattare di una omissione meramente formale e non di una originaria carenza sostanziale):

- a) la mancata presentazione della garanzia provvisoria;
- b) l'omessa allegazione del contratto di avvalimento;
- c) la carenza dell'impegno al conferimento, per i concorrenti partecipanti in forma di raggruppamento costituendo, del mandato collettivo speciale.

In definitiva, conclude il Consiglio di Stato, *“appare evidente il programmatico ampliamento dell'ambito del soccorso, fino al segno, si può nondimeno osservare, di marcare un possibile conflitto con il canone di autoresponsabilità (che in generale sollecita gli operatori economici, in virtù della postulata qualificazione professionale e del correlativo dovere di diligenza, al pieno e puntuale rispetto delle formalità procedurali, evitando gli aggravii imposti dalla rimessione in termini: per i quali ben potrebbe prospettarsi, anche alla luce del criterio di buona fede, un forma di immeritevole abuso)”*.



ANAC: L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI INDAGATI NON È PIÙ CAUSA DI ESCLUSIONE DALLE GARE D'APPALTO

La mera iscrizione nel registro degli indagati non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito. Pertanto non comporta più l'esclusione dalle gare d'appalto". È quanto ha precisato l'Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera N. 397 del 6 settembre 2023, chiarendo quanto stabilito dal nuovo Codice degli Appalti, operante dal 1° luglio 2023.

Rispondendo a una richiesta di parere riguardo i requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici con particolare riferimento all'illecito professionale grave, l'ANAC ha fornito indicazioni specifiche sulle cause di esclusione dalle gare d'appalto, sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 36/2023. Individuando, in particolare, le differenze tra la disciplina in tema di illecito professionale grave dettata dal Codice Appalti del 2016 e quella introdotta dal Codice Appalti di quest'anno.

Tra gli aspetti di maggior rilievo del nuovo Codice la tipizzazione delle fattispecie costituenti grave illecito professionale (limitato, sotto il profilo penale ai reati di cui alle lettere g) ed h) del comma 3 dell'art. 98) e dei mezzi di prova utili per la valutazione della sussistenza dell'illecito stesso, superando in tal modo l'impostazione precedente che consentiva di valutare ogni condotta penalmente rilevante idonea ad incidere sulla affidabilità e sull'integrità della impresa concorrente.

Nell'ambito della tipizzazione introdotta *"perde, quindi, rilevanza la mera iscrizione nel registro degli indagati"*, probabilmente per esigenze di coordinamento del Codice Appalti con la riforma recata 150/2022 che ha introdotto (tra l'altro) nel codice di procedura penale la nuova disposizione dell'art. 335-bis, che così recita: *«La mera iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito»*



REGIME DEGLI AFFIDAMENTI RELATIVI ALLE OPERE PNRR DOPO IL NUOVO CODICE

Sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata pubblicata la Circolare ministeriale 13 luglio 2023, finalizzata a fornire indicazioni circa il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici.

La Circolare, infatti, al fine di individuare la normativa concretamente applicabile, in primo luogo, alle procedure ad evidenza pubblica relative alle opere PNRR e assimilate, indette successivamente all'entrata in efficacia del nuovo codice dei contratti pubblici e, in secondo luogo, alle procedure ad evidenza pubblica, relative alle medesime opere, indette specificamente, in qualità di stazioni appaltanti, da Comuni non capoluogo di provincia, analizza i seguenti profili:

- 1) il regime giuridico applicabile alla luce del combinato disposto di cui agli articoli 225, comma 8 e 226, comma 2 del d.lgs. n. 36 del 2023;
- 2) il regime giuridico applicabile, da parte dei Comuni non capoluogo di provincia, in relazione all'indizione di procedure ad evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come successivamente modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Si riportano, di seguito, i contenuti principali del provvedimento.

La normativa applicabile alle procedure ad evidenza pubblica relative ad opere finanziate con fondi PNRR e assimilate.

Anzitutto, è opportuno ricordare che l'articolo 225, comma 8 del d.lgs. n. 36 del 2023, prevede che: "In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi

strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018".

L'articolo 226, comma 1, d'altro canto, stabilisce che "il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023".

Dalla lettura delle due norme sorge l'esigenza di un chiarimento interpretativo, per le ipotesi in cui per le procedure finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea indette successivamente al 1° luglio 2023, trovassero applicazione rinvii o norme derogatorie a disposizioni non più vigenti del d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto a loro volta già oggetto di abrogazione dalla data di acquisto di efficacia del d.lgs. n. 36 del 2023.

Al riguardo, ad avviso del MIT, l'articolo 225, comma 8, conferma, anche in vigenza del Codice, la specialità sia delle disposizioni derogatorie al d.lgs. n. 50 del 2016 introdotte ai sensi del d.l. n. 77 del 2021 per le opere PNRR e assimilate, sia dei rinvii al medesimo decreto legislativo e ai relativi atti attuativi operati dallo stesso d.l. n. 77 del 2021, i cui effetti vengono espressamente fatti salvi anche successivamente al 1° luglio 2023.

Ciò conformemente alla voluntas legis del legislatore, laddove la stessa relazione illustrativa al nuovo Codice dei contratti pubblici, in parte qua rilevante, evidenzia come le semplificazioni previste in materia di PNRR sono state invero "introdotte dalla legislazione [solo] al fine di

consentire la rapida realizzazione di tali opere”.

Pertanto, per il Dicastero, è da ritenersi ferma la “specialità delle disposizioni di cui decreto-legge n. 77 del 2021 e ss.mm.ii e, dunque, la perdurante efficacia, anche successivamente al 1° luglio 2023, delle disposizioni speciali in materia di procedure ad evidenza pubblica già ad oggi introdotte nell'ordinamento giuridico relative ad opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse”.

La normativa applicabile alle procedure ad evidenza pubblica relative ad opere finanziate con fondi PNRR e assimilate indette da Comuni non capoluogo di provincia.

La Circolare analizza poi la normativa applicabile alle procedure di gara indette dai Comuni non capoluogo di provincia ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera a), numero 1.2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

A tal proposito, si ricorda che le disposizione prevede che “nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4 [del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50], attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia, nonché ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate di diritto ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 1- bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi. L'obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o

superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”.

Rispetto al sistema di aggregazione previsto per le opere PNRR e assimilate, il Ministero dell'Interno, con Comunicato del 17 dicembre 2021, aveva chiarito che con l'art. 52, comma 1.2, del decreto-legge n. 77 del 2021 “viene annullata la sospensione degli obblighi di aggregazione di cui al comma 4 dell'art. 37 del d.lgs. 50/2016, che era stata prevista dall'art. 1 comma 1 lett. a) del D.L. n. 32/2019, ed inserita la possibilità di procedere all'acquisizione di forniture servizi e lavori...anche tramite unioni di Comuni, Province, Città Metropolitane o Comuni capoluogo di provincia”, facendosi comunque salve le modalità già previste dall'articolo 37 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 50/2016, in virtù delle quali: 1) non sono soggetti agli obblighi individuati dal comma 4 gli affidamenti di valore inferiore a 150 mila euro per lavori; 2) non sono soggetti agli obblighi individuati dal comma 4, se la stazione appaltante è in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38, gli affidamenti superiori a 150 mila euro ed inferiori ad 1 milione per acquisti di lavori di manutenzione ordinaria.

Successivamente, il MIT, con parere n. 1147/2022, aveva precisato che, in caso di affidamenti a valere, anche in parte su risorse PNRR e PNC —per lavori, di importi pari o superiori a 150.000 euro (fatta salva apposita qualificazione e comunque, non superiori a 1 milione di euro), i Comuni non capoluogo avessero l'obbligo di ricorrere alle strutture “sovracomunali” indicate al comma 4 dell'articolo 37 cit. oppure ad enti sovracomunali anche non qualificati, ma comunque riconducibili alle Unione dei Comuni, Province, Città metropolitane o Comuni capoluogo.

In questo quadro, si inserisce la disposizione transitoria di cui all'articolo 225, comma 8 del d.lgs. 36/2023, in base alla quale, per le procedure ad evidenza pubblica relative alle opere PNRR e



assimilate, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, continuano ad applicarsi anche successivamente al 1°luglio 2023.

Sul punto, il MIT evidenzia che la volontà legislativa sia quella di prevedere un regime normativo “speciale” e derogatorio, allo scopo di favorire la celere realizzazione delle opere de quibus, nonché, l'indubbia volontà di cristallizzare il peculiare sistema di aggregazione delle stazioni appaltanti introdotto (seppure in vigore del d.lgs. n. 50 del 2016) dall'articolo 52, comma 1, lettera a), numero 1.2, del d.l. n. 77/2021, anche al fine di favorire certezza del diritto e prassi consolidate.

Ciò confermerebbe, quindi, la volontà di “considerare le norme derogatorie – in materia di aggregazioni delle stazioni appaltanti e afferenti ad affidamenti PNRR/PNC – quali disposizioni speciali, costituenti ex se un corpus normativo, in relazione al quale le deroghe alla disciplina ordinaria introdotte dal d.l. 77/2021, restano ferme ed efficaci nel tempo anche (e nonostante) intervenute successive modifiche normative alla disciplina (derogata)”.

Prime indicazioni operative per le stazioni appaltanti.

Infine, il MIT fornisce alcune indicazioni alle stazioni appaltanti, chiarendo, anzitutto, che “le indicazioni interpretative fornite non possono esonerare le stazioni appaltanti, anche per gli appalti de quibus, dall'attivarsi tempestivamente per conseguire “a regime” i requisiti di qualificazione previsti dal d.lgs. n. 36 del 2023 e, dunque, dal rendersi pars diligentior nel richiedere l'accreditamento al nuovo sistema di qualificazione, in virtù dei requisiti ivi previsti”.

Le stazioni appaltanti sono quindi esortate ad attivarsi per l'accreditamento al nuovo sistema di qualificazione previsto dal D.lgs. 36/2023, ricordando che la qualificazione con riserva, prevista dall'articolo 9 dell'allegato II.4 abbia durata non superiore al 30 giugno 2024, e che a decorrere dal 1° gennaio 2024, le stazioni appaltanti de quibus debbano presentare domanda per l'iscrizione a regime negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate.

SOA: “L'INCREMENTO DEL QUINTO” HA COME BASE LA QUALIFICAZIONE NELLA STESSA CATEGORIA

Per i raggruppamenti denominati di tipo "misto", il componente raggruppato, che intende beneficiare dell'incremento premiale del quinto sulla classifica SOA, deve quantificare l'"importo dei lavori a base di gara", su cui calcolare il minimo di qualificazione richiesto, con riferimento ai singoli importi della categoria prevalente e delle altre categorie scorporabili della gara, cui lo stesso componente partecipa.

È quanto deciso dalla sez. V del Consiglio di Stato (sent. 18.08.2023, n. 7808), in una gara bandita ai sensi del d.lgs. 50/2016, in cui è stato applicato il principio di diritto espresso dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. 13.01.2023, n. 2 e 13.01.2023, n. 3), in ragione del quale: «*la disposizione dell'art. 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, laddove prevede, per il raggruppamento c.d. orizzontale, che l'incremento premiale del quinto si applica ... anche, per il raggruppamento c.d. misto, alle imprese del singolo sub-raggruppamento orizzontale per l'importo dei lavori della categoria prevalente o della categoria scorporata a base di gara*».

A tale proposito, si evidenzia che l'articolo 2 dell'allegato II.12 al Codice dei contratti, d.lgs. 36 del 2023, riproduce l'art. 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, in cui si stabiliva che «*la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara ...*».

Ne consegue che, anche nel vigente quadro normativo, così come da ultimo espresso dal citato Consiglio di Stato (v. sent. n. 7808/2023), viene definitivamente superata l'interpretazione secondo cui, per usufruire dell'aumento del quinto della propria classifica, la qualificazione minima del componente il raggruppamento era da calcolarsi sull'importo dei lavori a base d'asta e non sui singoli lavori ad esso riferibili (Tar Toscana il 28/12/2020, n. 01742).



ISPRA PRESENTA IL RAPPORTO RIFIUTI SPECIALI - EDIZIONE 2023

È stato pubblicato il Rapporto Rifiuti Speciali - Edizione 2023 elaborato dall'Ispra, giunto alla ventiduesima edizione. Il settore delle costruzioni, con 78,7 milioni di tonnellate su 165 totali, si conferma quello con la maggiore produzione totale dei rifiuti speciali in Italia. Secondo quanto emerge dal Rapporto Rifiuti 2023, si attesta che quasi la metà (47,7%) della produzione nazionale di rifiuti speciali proviene dalle attività di costruzione e demolizione, con un incremento pari a circa il 18,4% rispetto all'anno precedente (per un totale di quasi 59,4 milioni di tonnellate). Il settore delle costruzioni risulta anche tra i più virtuosi, dato che la percentuale di recupero è aumentata del 21,7% rispetto all'anno precedente, portando l'Italia tra i paesi migliori di Europa con l'80% di materiali recuperati, ampiamente sopra l'obiettivo del 70% fissato dai parametri Ue. I report sono disponibili nella sezione Pubblicazioni del sito Ispra.


Interessanti anche i dati relativi alle terre e rocce da scavo che fanno registrare, nell'ultimo biennio 2020-2021, un significativo aumento (+22,3%, pari a circa 3,2 milioni di tonnellate) e che, insieme ai materiali di dragaggio, sono pari a 17,8 milioni di tonnellate nel 2021.

MASE - RIFIUTI DA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

Con la nota n. 128413/2023 il MASE ha risposto all'istanza di interpello avanzata dalla Regione Veneto che chiedeva chiarimenti su come qualificare i residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico, e in particolare alla possibilità che questi possano essere gestiti come sottoprodotti, nonché esclusi dal regime dei rifiuti.

Sul primo punto, secondo il Ministero, l'attività di manutenzione "del verde ornamentale, ovvero quello derivante da giardini e parchi, indipendentemente se pubblici o privati", non configura un vero e proprio processo produttivo, quanto piuttosto un'attività di supporto. Per questo – ad avviso del MASE – non è possibile qualificare i residui da manutenzione del verde urbano come sottoprodotti.

Con riferimento, invece, al secondo quesito, il Ministero si è limitato a sottolineare che i residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico sono ricompresi tra i rifiuti cd. "urbani" dall'art. 183 del D.lgs. 152/06, al comma 1, lettera b-ter), e pertanto agli stessi sembrerebbe non potersi applicare il regime di deroga previsto all'art. 185 del D.lgs 152/06.



IN ARRIVO IL NUOVO REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

In merito alla produzione e alla gestione delle terre e rocce da scavo prodotte nei cantieri, il 25 febbraio 2023 è entrato in vigore il decreto legge 13/2023 recante "Disposizioni urgenti".

Il provvedimento, oltre alla revisione della governance per l'attuazione del PNRR, contiene molte novità in materia ambientale, tra cui, in particolare, una nuova delega al Ministero dell'ambiente per la razionalizzazione e semplificazione della gestione delle terre e rocce da scavo (ai sensi dell'art. 48- Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo).

Il Ministero, infatti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, dovrà adottare un regolamento volto a definire:

1. la gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
2. i casi nei quali il riutilizzo di suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato viene escluso dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
3. la disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;
4. la gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

Il nuovo regolamento è destinato ad applicarsi a tutte le terre e rocce da scavo e non solo a quelle relative ad opere previste nel PNRR; è infatti previsto che con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, il DPR 120/2017 verrà abrogato.

La conversione del decreto – legge nella Legge 41/23, pubblicata in GU il 21 aprile 2023, ha modificato l'articolo 48, prevedendo anche una

disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo per i cantieri di micro-dimensioni, ossia quelli nei quali è attesa la produzione di un quantitativo di terre e rocce non superiore a 1000 metri cubi.

A tal proposito, è stato pubblicato, di recente, sul sito internet del Ministero dell'Ambiente il nuovo regolamento sulle terre e rocce da scavo, predisposto in attuazione dell'art. 48 del d.l. 13/2023 con il quale era stato affidato al Ministero dell'ambiente il compito di razionalizzare e semplificare la disciplina sui materiali da scavo.

La bozza di regolamento contiene numerose novità rispetto alla normativa vigente, finalizzate a consentire un utilizzo più ampio di questi materiali come sottoprodotti con conseguente esclusione degli stessi dal regime dei rifiuti, agevolando in tal modo il raggiungimento degli obiettivi di economia circolare.

Tra le varie facilitazioni introdotte si evidenziano in particolare l'estensione del campo di applicazione ai sedimenti, le nuove procedure semplificate per il riutilizzo in sito, i chiarimenti per le operazioni di scavo che prevedono l'utilizzo di additivi, nonché la previsione che rientra nella normale pratica industriale anche la stabilizzazione a calce o a cemento.

Lo schema di regolamento, che andrà a sostituire il D.P.R. 120/2017, è stato sottoposto ad una fase di consultazione pubblica che si è conclusa il 1° ottobre 2023 durante la quale tutti i soggetti interessati hanno potuto presentare osservazioni. Pertanto, Ance ha già avviato un'attività di revisione dell'attuale DPR, per individuare le criticità finora riscontrate nella sua applicazione ed analizzare soluzioni semplificative, in modo da presentare un testo unico di osservazioni e sottoporlo al Ministero di competenza. Anche la nostra Associazione è parte attiva di suddetta attività attraverso la partecipazione alla preposta Commissione ANCE.

PROCEDURA DI BONIFICA: DAI CHIARIMENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE ALLA LEGGE 136/2023

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 160/2023 dello scorso 24 luglio, si è pronunciata sulla possibilità di delegare ai Comuni funzioni e poteri in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della Legge Lombardia n. 30 del 2006, dopo 17 anni dalla sua entrata in vigore.

Il tema della delega agli enti locali in materia ambientale, era stato già oggetto del vaglio della Corte, ad esempio con la sentenza n. 189/2021 (relativa alla legge regionale del Lazio in tema di autorizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti da autodemolizione).

Pertanto, il Collegio, allineandosi alle precedenti decisioni, ha affermato che la potestà legislativa dello Stato in materia ambientale è esclusiva e quindi tale da impedire alle Regioni di delegare agli enti locali minori funzioni e poteri in questo ambito, in assenza di un'autorizzazione dello Stato in tal senso.

La Corte, in particolare, ha sottolineato che: «La potestà legislativa esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. esprime ineludibili esigenze di protezione di un bene, quale l'ambiente, unitario e di valore primario (sentenza n. 189 del 2021 e, ivi richiamate, sentenze n. 246 del 2017 e n. 641 del 1987), che sarebbero vanificate ove si attribuisse alla regione <<la facoltà di rimetterne indiscriminatamente la cura a un ente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l'individuazione del livello regionale>>».

Successivamente il decreto-legge 104/2023, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici», ha stabilito che le Regioni possono trasferire le funzioni amministra-

tive in materia di bonifica dei siti contaminati, nonché quelle relative alle autorizzazioni per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti agli enti locali.

Il provvedimento, in linea con quanto richiesto dall'Ance, ha risolto la situazione di grave impasse che si era creata all'indomani della sentenza 160/2023 della Corte Costituzionale, con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Lombardia 30/2006 e che rischiava di avere gravi ripercussioni su tutti i processi di rigenerazione urbana e risanamento dei suoli, nonché inevitabilmente sulle opere del PNRR.

In particolare, l'art. 22 del decreto-legge 104/2023 stabilisce che: «Le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative di cui agli articoli 194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, agli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.» Con la medesima legge regionale devono essere anche disciplinati:

- i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo da parte della Regione;
- il supporto tecnico-amministrativo agli enti cui sono trasferite le funzioni stesse;
- l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione, in caso di verificata inerzia nell'esercizio delle medesime.

Come auspicato dall'Ance, sono state, inoltre, fatte salve le disposizioni regionali che hanno trasferito le funzioni amministrative predette, vigenti all'11 agosto 2023, data di entrata in vigore del decreto legge 104/2023.

Il provvedimento è stato convertito nella Legge 9 Ottobre 2023, n.136.

RENTRI, IL MINISTERO DELL'AMBIENTE DEFINISCE LE TEMPISTICHE PER L'ISCRIZIONE

Con il decreto direttoriale 22 settembre 2023 n. 97 del Ministero dell'ambiente, è stata adottata la "Tabella scadenze RENTRI" che contiene le tempistiche per l'iscrizione al sistema di tracciabilità Rentri, la data di entrata in vigore dei nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto, nonché la tenuta dei documenti ambientali in formato digitale.

Le prime iscrizioni, chiarisce il decreto direttoriale, dovranno essere effettuate a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 e riguarderanno enti o imprese produttori di rifiuti speciali con più di 50 dipendenti. Per questo

scaglionare la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico scatterà a decorrere dal 13 febbraio 2025, mentre per gli altri dovrà coincidere con la data di iscrizione al RenTRI.

I nuovi modelli di formulario di identificazione del rifiuto e del registro cronologico di carico e scarico saranno invece vigenti a partire dal diciottesimo mese dall'entrata in vigore del decreto ministeriale di aprile, ovvero a partire dal 15 dicembre 2024 e applicabili a decorrere dal 13 febbraio 2025. Gli operatori obbligati a iscriversi al RenTRI, infine, dovranno emettere e gestire i formulari in formato digitale a partire dal 13 febbraio 2026.



ALLEGATO
TABELLA SCADENZE RENTRI

1. Scadenze per l'iscrizione al RENTRI	
<i>L'iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:</i>	<i>Data (art. 13, comma 1)</i>
lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a)	a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025
lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b)	a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025
lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c)	a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026
2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli	
<i>Scadenza per l'adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR)</i>	<i>Data (art.9, comma 1)</i>
I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall'obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera a).	a decorrere dal 13 febbraio 2025
3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale	
<i>Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale</i>	<i>Data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico (art. 4, comma 3, lettera b)</i>
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025	a decorrere dal 13 febbraio 2025
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025	dalla data di iscrizione al RENTRI
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026	dalla data di iscrizione al RENTRI
4. Obbligo di emissione del FIR in formato digitale	
<i>Scadenza per l'emissione del FIR in formato digitale</i>	<i>Data per l'emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale (art. 7, comma 8)</i>
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c)	a decorrere dal 13 febbraio 2026

LEASING, BONUS FISCALI, IVA: L'AGENZIA DELLE ENTRATE RISPONDE

RISPOSTA N. 405/2023 – BASE IMPONIBILE IVA NELLA CESSIONE DI UN FABBRICATO IN UN RAPPORTO DI LEASING

Le somme da versare alla società di leasing a seguito della risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria dovuta alla distruzione dell'immobile oggetto del contratto a causa di un incendio, non costituisce il ristoro del danno, ma si configura come corrispettivo, ossia il prezzo da saldare per il passaggio di proprietà del bene medesimo.

La qualificazione di tale somma come corrispettivo o come indennizzo è, quindi, rilevante ai fini IVA, in quanto nel primo caso l'operazione è soggetta ad IVA con possibilità di detrazione, mentre nel secondo questa è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta.

Il trasferimento dell'immobile all'utilizzatore dell'immobile oggetto di locazione finanziaria immobiliare in seguito alla risoluzione del contratto costituisce, quindi, una cessione da assoggettare ad IVA secondo le regole previste per le cessioni di immobili.

A tal riguardo, con riferimento al caso specifico l'Agenzia fa presente che, se all'atto del trasferimento il rudere è effettivamente inquadrabile come collabente nella categoria catastale F/2, in base a elementi oggettivi che ne certifichino lo stato di fatto, la cessione dovrà essere assoggettata ad IVA con applicazione dell'aliquota nella misura ordinaria (22%).

RISPOSTA N. 406/2023 – OMESSA ASSEVERAZIONE DA SUPERBONUS E REMISSIONE IN BONIS

In caso di lavori agevolati con il Superbonus, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che non è possibile ricorrere all'istituto della remissione in bonis (art. 2, comma 1, del DL 16/2012) per inviare, oltre i termini di legge, l'asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi all'Enea. Nel caso di specie l'asseverazione non era stata né redatta né inviata all'Enea. Il contribuente chiedeva di utilizzare la remissione in bonis sia per inviare

tardivamente l'asseverazione all'Enea e conseguentemente, procedere, tramite remissione in bonis, all'invio della comunicazione dell'opzione per la cessione del credito all'Agenzia delle entrate.

In merito viene chiarito dall'Amministrazione finanziaria che non è possibile ricorrere alla remissione in bonis. Né per inviare tardivamente l'asseverazione del tecnico all'Enea in quanto la stessa non è stata predisposta secondo le modalità indicate dal DM 6 agosto 2020.

Di riflesso, non è, altresì, possibile sanare l'omessa comunicazione all'Ade dell'opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito.

Come più volte chiarito la finalità della remissione in bonis è evitare che il contribuente possa perdere un beneficio fiscale in esito ad un mero inadempimento comunicativo o di natura formale, purché tuttavia sussistano sempre le condizioni sostanziali che, come anticipato, nel caso di specie non ricorrono.

RISPOSTA N. 410/2023 – TASSAZIONE AI FINI DELLE IPO-CATASTALI DEI DECRETI DI ESPROPRIO PLURIMO

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che i decreti di esproprio, che prevedono distinti trasferimenti immobiliari a favore in un unico soggetto da parte di una pluralità di soggetti diversi, sono qualificabili come "atti plurimi", in quanto, anche se formalmente sussiste un solo provvedimento, lo stesso contiene più disposizioni negoziali riferite a soggetti e oggetti espropriati distinti ed autonomi.

Pertanto, le imposte d'atto vanno applicate su ciascun trasferimento.

Tali atti saranno pertanto:

- soggetti all'imposta di registro proporzionale (9%) applicata in linea generale per gli atti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari (cfr. art10 del DLGS 23/2011);
- soggetti alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna;

- esenti dall'imposta di bollo per tutti gli atti e le formalità direttamente poste in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari;

RISPOSTA N. 415/2023 – IVA SULL'INTERVENTO DI RECUPERO DEL VECCHIO MERCATO DI QUARTIERE E SULLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO MERCATO

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che usufruiscono dell'aliquota IVA agevolata al 10% le prestazioni di servizio oggetto di un contratto di appalto stipulato da un Comune per gli interventi di ristrutturazione di un "vecchio mercato" di quartiere e per la realizzazione di un "nuovo mercato" destinato a ospitare temporaneamente gli operatori, fino al termine del recupero della struttura esistente.

Entrambe le operazioni, infatti, scontano l'IVA al 10%:

- l'intervento di recupero del "vecchio mercato" accede all'aliquota al 10% ai sensi del numero 127-quaterdecies della Tabella A, parte terza, allegata al DPR 633/1972, che richiama tutte le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi agli interventi di recupero incisivo (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica). Tale agevolazione si applica a prescindere dalla tipologia dell'immobile oggetto del recupero;
- la realizzazione del "nuovo mercato" accede all'aliquota al 10% ai sensi del combinato disposto dei numeri 127-quinquies e 127-septies della medesima Tabella, che richiamano le prestazioni di servizi connesse alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, queste ultime, realizzate al servizio, di zone urbanizzate o da urbanizzare.



DURC ON LINE: CONSULTAZIONE ANCHE DA SMARTPHONE E TABLET

Con un comunicato stampa pubblicato il 23 Agosto 2023, l'Inps ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità per la consultazione del Durc On Line direttamente da smartphone o tablet.



Nell'ambito delle attività di innovazione previste dai progetti dell'Inps per l'attuazione del PNRR, che mirano a rendere disponibili agli utenti informazioni e servizi in un approccio multicanale, **nella sezione "Servizi" dell'App INPS Mobile è stato rilasciato il servizio "Durc OnLine"**, che consente di consultare i Durc delle imprese e dei lavoratori autonomi direttamente sul proprio device (smartphone o tablet).

La ricerca può essere effettuata inserendo il codice fiscale del soggetto da verificare oppure il numero di protocollo del documento. Per ogni Durc on line, inoltre, sono disponibili informazioni di sintesi che possono essere visualizzate e scaricate. L'App "INPS Mobile" è disponibile sia per la piattaforma Android che per il sistema operativo iOS di Apple. Gli utenti possono autenticarsi attraverso SPID o Carta d'Identità Elettronica (CIE).

COMUNICATO STAMPA DELL'INPS

Durc: grazie a una nuova funzionalità sarà consultabile direttamente dal telefonino Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) è certamente una delle attestazioni più importanti per la vita economica del Paese.

Proprio questa consapevolezza ha spinto l'Istituto a mettere in campo una strategia per rendere prontamente accessibili queste informazioni.

Infatti - nell'ambito delle attività di innovazione previste dai progetti dell'Inps per l'attuazione del PNRR e che mirano a rendere disponibili agli utenti informazioni e servizi in un approccio multicanale - è stato rilasciato il servizio "Durc OnLine" (nella sezione "Servizi" dell'App INPS Mobile).

Questo servizio consente di consultare i Durc delle imprese e dei lavoratori autonomi direttamente sul proprio device (smartphone o tablet).

La ricerca si può effettuare inserendo il codice fiscale del soggetto da verificare oppure il numero di protocollo del documento.

Per ogni Durc on line, inoltre, sono disponibili informazioni di sintesi che possono essere visualizzate e scaricate.

L'Istituto continua a interpretare il ruolo di presidio della legalità e di hub di innovazione al servizio di cittadini e imprese.

L'App "INPS Mobile" è disponibile sia per la piattaforma Android che per il sistema operativo iOS di Apple. Gli utenti possono autenticarsi attraverso SPID o Carta d'Identità Elettronica (CIE).



MASSIMALI DI COSTO PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ESTRATTO DALLA "RASSEGNA DELLE NORMATIVE REGIONALI" DI ANCE

REGIONE CAMPANIA	
Decreto Dirigenziale n. 473 del 26/6/2023 - BUR n. 49 del 3/7/2023 <i>Caratteristiche progettuali e limiti di costo degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata</i>	
NUOVA COSTRUZIONE/SOSTITUZIONE EDILIZIA	
Costo base di realizzazione tecnica C.B.N.	1.000 €/mq
Costo effettivo di realizzazione tecnica C.R.N.	1.440,00 €/mq
Costo totale dell'intervento di Nuove Costruzioni C.T.N.	1.900,00 €/mq
RECUPERO EDILIZIO	
Costo base di realizzazione tecnica C.B.R.	1.065,00 €/mq
Costo di realizzazione tecnica C.R.T.	1.704,00 €/mq
Costo totale dell'intervento di recupero primario C.T.P.	2.300,00 €/mq
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	
Costo base di realizzazione tecnica C.B.M.	385,00 €/mq
Costo di realizzazione tecnica C.R.M.	520,00 €/mq
Costo totale dell'intervento C.T.M.	675,00 €/mq
NOTA Le previsioni si applicano a tutti gli interventi per i quali non si sia ancora pervenuti all'approvazione del progetto definitivo, a far data dalla pubblicazione sul BURC, e senza che si creino ulteriori oneri aggiuntivi a carico della Regione. Sono fatte salve le norme specifiche sull'utilizzo dei Fondi Strutturali.	

DEROGHE

La Direzione Generale per il Governo del Territorio potrà concedere, in via eccezionale, deroghe ai limiti massimi di costo, sulla base di richieste motivate degli operatori (maggiori costi dell'area, di urbanizzazione o di acquisizione degli immobili, per eccezionali rincari dei materiali o per particolari progetti sperimentali).

INCREMENTI DI COSTO

Il costo base può essere maggiorato:

- quando gli interventi sono realizzati in Comuni situati: in zona sismica; ad altitudine > 500 m. s.l.m.; su un'isola o sulla costiera sorrentino amalfitana;
- localizzati in zona climatica E o F; quando esistano particolari difficoltà di attrezzatura del cantiere e di accessibilità;

- migliore qualità energetica dell'alloggio
- abbattimento barriere architettoniche
- presenza alloggi di piccolo taglio in misura superiore al 50% ;
- quando l'altezza virtuale è superiore o uguale a 4,5 ml o quando il rapporto mq lordo/mq netto è superiore o uguale a 1,2;
- per eventuali prescrizioni imposte dalla Soprintendenza.

Gli oneri complementari comprendono:

- ° spese tecniche e generali;
- ° redazione piani di sicurezza;
- ° prospezioni geognostiche e eventuali indagini archeologiche;
- ° accantonamento per imprevisti;
- ° acquisizione aree e realizzazioni di urbanizzazioni;
- ° oneri accessori per allacci.

Ulteriori incrementi:

In caso di intervento di SOSTITUZIONE EDILIZIA, anche a parità di volumetria esistente, il Costo totale può essere incrementato per spese di demolizione e per il trattamento e il recupero/riciclo dei materiali da demolizione.

REQUISITI PROGETTUALI

Il nuovo progetto abitativo di ERP e di ERS deve garantire:

- il rispetto delle Linee Guida per l'Edilizia Residenziale Sociale;
- uno studio accurato dell'area per la comprensione di tutti gli aspetti storico-culturali, climatici, morfologici, geologici, energetici ed elettromagnetici, per la definizione di un rapporto con i caratteri del contesto;
- soluzioni in grado di ridurre la pressione ambientale sul paesaggio, sulla morfologia, sugli ecosi-

stemi e sul microclima urbano;

- il livello di qualità ambientale e urbana richiesto dai CAM/2022,
- la resilienza del sistema urbano rispetto agli effetti dei cambiamenti climatici;
- una dotazione di servizi abitativi;
- il contenimento dell'uso del suolo privilegiando soluzioni che prevedano il recupero del patrimonio esistente;
- il risparmio delle risorse idriche ed energetiche;
- l'utilizzo di materiali e tecniche ecocompatibili;
- il riuso dei materiali;
- l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- le migliori tecnologie per la gestione dei rifiuti;
- l'incremento dei livelli prestazionali relativi alla sicurezza e a specifici modelli gestionali con tecnologie innovative per la prevenzione delle occupazioni abusive.



PRINCIPIO DELLA FIDUCIA E PARERI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI PER L'ESCLUSIONE DELLA COLPA GRAVE

Servizio Supporto Giuridico MIT

Codice identificativo: 2159

Data ricezione: 19/07/2023

Argomento: Altro

Oggetto: D. Lgs. 36/2023, art. 2 comma 3 – Principio della fiducia e pareri delle autorità competenti.

Quesito:

A quali “autorità competenti” si riferisce il legislatore, nel disciplinare il principio della fiducia all'art. 2, comma 3, ultimo periodo del nuovo Codice? In considerazione che l'ANAC, ai sensi dell'art. 222, non emanerà più linee guida finalizzate alla regolamentazione dei contratti pubblici, è possibile interpretare l'articolo in parola intendendo, quali pareri delle “autorità competenti” cui riferirsi per l'applicazione della disciplina di settore, quelli emanati ai sensi dell'art. 223 comma 10 dal Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti?

Risposta:

In considerazione dell'ampiezza della formulazione di cui all'art. 2, comma 3, del D.lgs. 36/2023 non risulta possibile elencare le “Autorità competenti” al rilascio di pareri sull'applicazione della disciplina di settore, rilevanti ai fini di una possibile esclusione della colpa grave. In riferimento alle Linee guida ANAC, si precisa che, nonostante il superamento degli strumenti di regolazione flessibile introdotti dal D.Lgs. 50/2016, nell'assetto regolatorio del nuovo Codice, l'Autorità nazionale anticorruzione continua a fornire indirizzi applicativi sotto molteplici forme, tra cui l'adozione di atti-tipo, capitoli-tipo, contratti-tipo e altri atti amministrativi generali (art. 222, comma 2 D.Lgs. 36/2023) e con i pareri

di precontenzioso (art. 220D.Lgs. 26/2023). Gli stessi bandi tipo, inoltre, sono vincolanti per le stazioni appaltanti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 3, in base al quale “Successivamente all'adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità degli stessi. Le stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo” e rappresentano comunque un riferimento interpretativo-applicativo anche per tipologie di procedure diverse da quelle per le quali sono stati specificamente adottati. Accanto ad Anac, vi sono altre Autorità che possono intervenire con il rilascio di pareri sull'interpretazione e applicazione della normativa in materia di contratti pubblici, come ad es. la Corte dei conti nell'esercizio della funzione consultiva, ovvero altre Autorità che, avuto riguardo alle funzioni svolte, forniscono indirizzi interpretativi e applicativi attraverso l'emanazione di “circolari” o atti simili. Quanto ai pareri resi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in continuità con il servizio offerto in attuazione del Codice previgente (art. 214, comma 10, D.Lgs. 50/2016), l'art. 223, comma 10, del D.Lgs. e 36/2023, citato nel quesito, prevede che “Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura, anche attraverso la piattaforma del Servizio Contratti Pubblici, il supporto e l'assistenza necessari alle stazioni appaltanti per l'applicazione della disciplina di settore, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle attività che queste esercitano ai sensi del codice”. Ciò posto si precisa che le risposte fornite dal Servizio, riguardante esclusivamente la disciplina relativa ai contratti pubblici e l'interpretazione della stessa, hanno natura di atti meramente consultivi e non vincolanti per le stazioni appaltanti e rappresentano valutazioni di tipo ermeneutico circa le disposizioni in materia di contratti pubblici, ferma restando l'autonomia e responsabilità gestionale delle medesime stazioni appaltanti.

RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER REVOCA AGGIUDICAZIONE

Il Consiglio di Stato, con la sentenza Sez. V, 12 settembre 2023, n. 8273, si è pronunciato con riferimento alla responsabilità precontrattuale della stazione appaltante per revoca aggiudicazione.

Secondo la costante giurisprudenza richiamata dal Giudice dell'appello, *"anche in caso di revoca legittima degli atti di aggiudicazione di gara per sopravvenuta indisponibilità di risorse finanziarie può sussistere la responsabilità precontrattuale dell'amministrazione che abbia tenuto un comportamento contrario ai canoni di buona fede e correttezza, soprattutto perché, accortasi delle ragioni che consigliavano di procedere in via di autotutela mediante la revoca della già disposta aggiudicazione non abbia immediatamente ritirato i propri provvedimenti, prolungando inutilmente lo svolgimento della gara, così inducendo le imprese concorrenti a confidare nelle chances di conseguire l'appalto"* (Cons. St., V, n. 1797/2016; n. 633/2013); e, inoltre, in ipotesi come quella oggetto di controversia, *"non viene in rilievo l'attività provvedimentale della P.A. [...] bensì il comportamento [...] complessivamente tenuto dalla stazione appaltante nel corso della gara, di modo che rilevano le regole di diritto privato la cui violazione non dà vita a invalidità provvedimentale, ma a responsabilità; anche per la p.a. le regole di correttezza e buona fede così come per i privati sono regole di responsabilità"* (Cons. St., V, n. 4514/2020).

Nel caso di specie, il Collegio ha ravvisato *"evidenti profili di responsabilità di tipo precontrattuale a carico del Comune di Roma per comportamento scorretto nella fase delle trattative. Ciò in quanto il tratto procedimentale che ha seguito la aggiudicazione provvisoria è stato caratterizzato da superficialità e disattenzione nel non rendere tempestivamente e puntualmente edotta la parte appellante circa la difficoltà di natura finanziaria medio tempore sorte in ordine alla possibilità di eseguire concretamente l'appalto. Di qui, il venir meno agli obblighi di lealtà e correttezza"*.

Secondo il Consiglio di Stato, in altri termini, la revoca - pur in sé legittima - non cancella la condotta complessivamente assunta dal Comune, che non ha seguito come avrebbe dovuto i canoni di lealtà e correttezza, tacendo per anni la sussistenza di cause ostative alla definizione della procedura di gara. Da ciò discende pertanto *"il riconoscimento della risarcibilità del solo interesse negativo, e dunque delle spese sostenute per la partecipazione alla gara"*, consistenti in spese amministrative/progettuali e spese per stipendi corrisposti al personale tecnico e amministrativo impiegato nella preparazione della gara.

Quanto al lucro cessante, il Consiglio di Stato ha ritenuto di disconoscerne il fondamento in quanto *"non è mai stata fornita la dimostrazione circa l'impossibilità di dedicarsi ad altre contrattazioni"*; e, con riferimento alla pretesa perdita della chance contrattuale alternativa, anch'essa è stata ritenuta non provata.

In una fattispecie come quella oggetto di decisione, ha concluso il Consiglio di Stato, va dunque riconosciuto *"a titolo di culpa in contrahendo il risarcimento per le spese e le perdite strettamente dipendenti dalle trattative ossia dalla partecipazione alla gara (danno emergente) ma non anche il lucro cessante ossia il vantaggio che la parte avrebbe potuto conseguire se, invece di impiegare la sua attività nella trattativa fallita, si fosse dedicata ad altre contrattazioni"*.



GESTIONE RIFIUTI: LE ULTIME SENTENZE DELLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione è intervenuta con due recenti sentenze in materia di gestione dei rifiuti, fornendo alcuni chiarimenti in merito alla responsabilità penale in caso di delega di funzioni e alla qualifica di titolare di impresa, nel caso di reati ambientali.

Sotto il primo profilo, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33372/2023, ha ribadito che il conferimento di una delega in materia ambientale non esclude in alcun modo l'obbligo di vigilanza in capo ai deleganti, i quali svolgono un importante ruolo di garanzia, soprattutto se le inosservanze consistono in condotte facilmente oggetto di verifica da parte di quest'ultimi o, comunque, da essi percepibili. Per questo, in caso di mancato rispetto della normativa ambientale e di un inadeguato esercizio della delega, laddove sia dimostrata la mancanza di una corretta attività di controllo e vigilanza, secondo i giudici permane in capo al delegante la responsabilità penale dell'illecito commesso, ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p.

Con riferimento, invece, alla qualifica di "titolare d'impresa", rilevante ai fini del reato di abbandono di rifiuti, di cui all'art. 256, commi 1, lett. a), e 2, d.lgs. n. 152/2006, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33410/2023, ha sottolineato che il fattore determinante è il tipo di attività svolta.

Secondo la Corte, quindi, è titolare d'impresa, qualsiasi soggetto che di fatto svolge una attività economica e imprenditoriale, indipendentemente dalla circostanza che sia o meno formalmente iscritto nel registro delle imprese e che l'attività sia o no registrata.

Sul tema del fresato d'asfalto il Tar Lombardia, con la sentenza n. 1792/2023, ha sottolineato che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del D.lgs. n. 152 del 2006, il conglomerato bituminoso cessa di essere considerato "rifiuto" in presenza di alcuni specifici criteri contenuti nel D.M. n. 69/2018 e che spetta al produttore del rifiuto attestare la conformità del materiale prodotto a tali criteri.



Per quanto riguarda, invece, il tema della responsabilità del proprietario del terreno contaminato, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7072/2023, ha ribadito che, laddove non sia possibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito, non può ricadere sul proprietario del terreno incolpevole l'onere di eseguire misure di prevenzione e di riparazione del sito. Eventualmente, al proprietario incolpevole potrà essere richiesto il solo rimborso delle spese sostenute dall'autorità competente, per gli interventi da essa effettuati e, comunque, nei limiti del valore di mercato del sito. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32745 del 3 luglio 2023, si è nuovamente pronunciata sulle condizioni necessarie per poter qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotto, ribadendo che è possibile derogare alla normativa sui rifiuti solo laddove il produttore del materiale provi la sussistenza di tutte le specifiche condizioni previste dalla normativa. Pertanto, secondo la Corte, le terre e rocce da scavo possono essere qualificate come sottoprodotto, e quindi essere impiegate per eseguire reinterri, riempimenti e rimodellazioni, solo a condizione che siano rispettati i requisiti di cui all'art. 186 del D.Lgs. 152/2006. I giudici hanno anche evidenziato come sia onere del produttore dimostrare l'effettiva sussistenza di tali condizioni, con la conseguenza che, qualora ciò non avvenga, il materiale impiegato come sottoprodotto dovrà essere considerato rifiuto a tutti gli effetti, non essendo di per sé sufficiente il mero richiamo alla normativa di settore.

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, N. 38914/2023 SULLA RESPONSABILITÀ DEL RLS

La Cassazione Penale, Sez. IV, con la sentenza n. 38914/2023, ha confermato la condanna del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), per cooperazione nel reato di omicidio colposo.

Nel dettaglio, al RLS è stata ascritta la colpa generica e la colpa specifica di avere omesso di effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti, di valutare il reale rischio di caduta dall'alto delle merci stoccate sugli scaffali e di elaborare le procedure aziendali in merito alle operazioni di stoccaggio dei pacchi di tubolari sullo scaffale sul quale si è verificato il sinistro, consentendo che il lavoratore, assunto con mansioni e qualifica di impiegato tecnico, svolgesse le funzioni di magazziniere, senza avere ricevuto la necessaria formazione.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha concorso a cagionare l'infortunio mortale attraverso una serie di comportamenti omissivi.

In particolare, il RLS ha omesso di:

- promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti per l'uso dei mezzi di

sollevamento;

- informare i responsabili dell'azienda dei rischi connessi all'utilizzo, da parte del lavoratore, del carrello elevatore.

La Cassazione ha, infatti, ricordato che l'art. 50 del d.lgs. n. 81/2008 attribuisce al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un "ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro".

Infine, si evidenzia che, per la Suprema Corte, non rileva se l'imputato, in qualità di RLS, ricoprisse o meno una posizione di garanzia, intesa come titolarità di un dovere di protezione e di controllo finalizzati ad impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire (art. 40, c.p.); ciò che rileva, invece, è se questi abbia, con la sua condotta, contribuito causalmente alla verifica dell'evento ai sensi dell'art. 113 c.p. (Cooperazione nel delitto colposo).



NUOVA DIRETTIVA EUROPEA SULL'EFFICIENZA ENERGETICA: IMPULSO ALLE RISTRUTTURAZIONI DEGLI EDIFICI PUBBLICI

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della UE la nuova direttiva europea sull'efficienza energetica, n. 2023/1791.

Il contesto in cui si inserisce il nuovo quadro normativo – che gli Stati membri dovranno recepire entro due anni – è quello del pacchetto “Pronti per il 55%” dell'Unione Europea, che mira a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

Per raggiungere questo obiettivo, l'efficienza energetica è posta al centro della strategia, e la nuova direttiva stabilisce una tabella di marcia per i risparmi energetici da conseguire, oltre a strumenti e misure per realizzarli.

In particolare, il legislatore europeo ha preso atto che, per raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica al 2030, occorre uno sforzo aggiuntivo rispetto alle previsioni fatte nel 2020, e tale sforzo è stato quantificato in una riduzione ulteriore dei consumi in tutti i settori, compresa l'edilizia, pari all'11,7%.

Di seguito una sintesi delle disposizioni che interessano le costruzioni.

Ristrutturazioni degli edifici pubblici (art.6)

Ciascuno Stato membro, assegnando al settore pubblico un ruolo guida, garantirà che almeno il 3% della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà dei suoi enti pubblici sia ristrutturato ogni anno affinché diventi un edificio a emissioni zero o quanto meno a energia quasi zero.

La quota del 3% è calcolata con riferimento agli edifici aventi superficie coperta utile totale superiore a 250 m², e che al prossimo 1° gennaio non sono edifici a energia quasi zero.

Rispetto al precedente ordinamento, è venuta meno la limitazione agli edifici di proprietà della sola pubblica amministrazione centrale. Ciò comporta, quindi, un allargamento della platea degli immobili interessati.

Gli Stati membri comunque potranno scegliere quali edifici includere nel requisito di ristruttu-

zione del 3%, tenendo conto dell'efficacia in termini di costi e della fattibilità tecnica degli interventi. Potranno essere esentati in determinate circostanze gli alloggi sociali – ad esempio quando comportino aumenti dei canoni di locazione per gli inquilini superiori ai risparmi ottenibili in bolletta energetica – mentre requisiti meno rigorosi saranno consentiti per gli edifici protetti per il loro valore architettonico o storico, gli edifici di proprietà delle forze armate destinati a scopi di difesa nazionale, e gli edifici adibiti a luoghi di culto.

Entro ottobre 2025, inoltre, gli Stati membri sono tenuti a predisporre e rendere pubblico e accessibile un inventario degli edifici che ricadono nell'ambito di applicazione di tale obbligo, anche al fine di consentire agli attori privati, tra cui le ESCO, di proporre soluzioni di ristrutturazione. Gli stessi dati potranno essere aggregati dall'Osservatorio del parco immobiliare della UE per garantire una migliore comprensione della prestazione energetica del settore edilizio.

Qualificazione, accreditamento e certificazione (art.28)

Gli Stati membri dovranno prevedere regimi di certificazione o regimi equivalenti di qualificazione, tra cui programmi di formazione adeguati, rivolti ai professionisti dell'efficienza energetica, quali i fornitori di servizi energetici, gli installatori di elementi edilizi, i fornitori di lavori di ristrutturazione integrata, etc.. I soggetti che forniscono gli stessi regimi di certificazione e qualificazione dovranno essere accreditati conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 o alle vigenti norme nazionali.

Servizi energetici (art.29)

Si pone l'obiettivo di promuovere il mercato dei servizi energetici. Ciò sarà possibile, tra l'altro, grazie alla diffusione dei contratti di rendimento energetico per la ristrutturazione di edifici di grandi dimensioni di proprietà di enti pubblici, che

gli Stati membri dovranno incoraggiare.

Saranno in particolare diffusi contratti tipo per i contratti di rendimento energetico, oltre a informazioni sulle buone pratiche in materia e un elenco dei fornitori di servizi energetici disponibili qualificati o certificati sulla base dei regimi sopra riportati.

Ulteriori disposizioni riguardano:

- **Teleriscaldamento e teleraffrescamento.** Gli Stati membri potranno adottare misure adeguate per sviluppare il teleriscaldamento e teleraffrescamento, previa valutazione del loro potenziale sulla base di un'analisi costi-benefici.
- **Informazione e sensibilizzazione.** Gli Stati membri promuoveranno l'efficienza energetica attraverso adeguata informazione su incentivi

fiscali, finanziamenti/contributi, servizi di consulenza, attività formative e progetti esemplari. Queste azioni saranno possibili anche mediante la creazione di sportelli unici.

- **Rimozione degli ostacoli.** E' previsto l'impegno a rimuovere gli ostacoli, regolamentari e non, all'efficienza energetica, in particolare riguardo alla divergenza di interessi tra proprietari e locatari o tra gli stessi proprietari di un immobile.
- **Finanziamento dell'efficienza.** E' prevista l'istituzione, da parte degli Stati membri, di regimi di sostegno finanziario per aumentare l'adozione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica. Questo potrà avvenire attraverso un fondo nazionale per l'efficienza energetica, in particolare dedicato a famiglie a basso reddito e persone in povertà energetica.



ESTRATTO DOSSIER “SCENARI REGIONALI DELL’EDILIZIA: CAMPANIA”

a cura della Direzione Affari Economici, Finanza e Centro Studi – ANCE



I fondi per il riequilibrio territoriale


Le risorse programmate in Campania nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2014-2020 (FESR e FSE) ammontano complessivamente a circa 4.950,7 milioni di euro.

Si tratta, in particolare, delle risorse dei fondi strutturali europei programmate nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), dotato complessivamente di circa 4.112,5 milioni di euro, e del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo (FSE), pari a circa 837,2 milioni di euro. Complessivamente, al 31 dicembre 2022, la Campania ha speso 2.978 milioni di euro corrispondente al 60% del totale dei finanziamenti, un livello inferiore sia alla media nazionale (72%) sia a quella delle regioni del Mezzogiorno (66%). Anche il livello impegni sulle risorse programmate, pari all'83% risulta inferiore alla media delle regioni italiane (100%) e a quella delle regioni del Mezzogiorno (100%).

Fondi strutturali europei 2014-2020: l'avanzamento dei programmi regionali (FESR+FSE) al 31-12-2022
IMPORTI IN MILIONI DI EURO

Programmi regionali	Risorse programmate (A)	Impegni (B)	Pagamenti (C)	% Avanzamento (B/A)	% Avanzamento (C/A)
ABRUZZO	414,01	345,92	254,85	83,6%	61,6%
BASILICATA	840,31	806,55	586,20	96,0%	69,8%
CALABRIA	2.260,53	1.638,95	1.127,34	72,5%	49,9%
CAMPANIA	4.950,72	4.109,68	2.978,06	83,0%	60,2%
EMILIA-ROMAGNA	1.268,15	1.467,66	1.314,88	115,7%	103,7%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	507,21	542,25	476,42	106,9%	93,9%
LAZIO	1.871,60	1.898,57	1.578,14	101,4%	84,3%
LIGURIA	747,09	675,61	509,60	90,4%	68,2%
LOMBARDIA	1.940,95	1.880,62	1.469,51	96,9%	75,7%
MARCHE	873,36	808,16	521,35	92,5%	59,7%
MOLISE	129,03	130,60	82,73	101,2%	64,1%
P.A. BOLZANO	273,24	345,11	249,83	126,3%	91,4%
P.A. TRENTO	218,65	186,67	174,93	85,4%	80,0%
PIEMONTE	1.838,13	1.839,41	1.605,95	100,1%	87,4%
PUGLIA	4.450,60	6.462,97	3.968,40	145,2%	89,2%
SARDEGNA	1.375,78	1.204,22	917,30	87,5%	66,7%
SICILIA	5.093,14	4.810,91	2.941,92	94,5%	57,8%
TOSCANA	1.525,42	1.545,11	1.315,30	101,3%	86,2%
UMBRIA	649,82	463,80	388,30	71,4%	59,8%
VALLE D'AOSTA	116,97	127,58	106,88	109,1%	91,4%
VENETO	1.364,34	1.413,03	1.134,56	103,57%	83,16%
SUBTOTALE REGIONI	32.709,06	32.703,36	23.702,45	100,0%	72,5%
DI CUI CENTRO-NORD	13.194,94	13.193,56	10.845,65	100,0%	82,2%
DI CUI MEZZOGIORNO	19.514,12	19.509,79	12.856,80	100,0%	65,9%

Elaborazione Ance su dati Ragioneria Generale dello Stato



In merito alla nuova programmazione 2021-2027, in base all'Accordo di Partenariato dell'Italia, approvato il 15 luglio 2022, la Campania risulta destinataria di 6.973 milioni di euro, di cui 5.535 milioni relativi al FESR e 1.438 milioni del FSE Plus.

Fondi strutturali europei 2021-2027: dotazione finanziaria dei programmi regionali
VALORI IN MILIONI DI EURO

Programmi regionali	TOTALE			FESR			FSE+		
	Contributo dell'Unione	Contributo nazionale	Totale	Contributo dell'Unione	Contributo nazionale	Totale	Contributo dell'Unione	Contributo nazionale	Totale
ABRUZZO	435,1	652,6	1.087,6	272,4	408,6	681,1	162,6	244,0	406,6
BASILICATA	688,1	294,9	983,0	542,2	232,4	774,5	146,0	62,6	208,5
CALABRIA	2.221,2	951,9	3.173,1	1.763,0	755,6	2.518,5	458,2	196,4	654,6
CAMPANIA	4.881,2	2.091,9	6.973,1	3.874,2	1.660,4	5.534,6	1.006,9	431,5	1.438,5
EMILIA-ROMAGNA	819,4	1.229,1	2.048,4	409,7	614,5	1.024,2	409,7	614,5	1.024,2
FRIULI-VENEZIA GIULIA	295,5	443,2	738,6	146,2	219,3	365,6	149,2	223,8	373,1
LAZIO	1.367,9	2.051,9	3.419,8	726,9	1.090,4	1.817,3	641,0	961,5	1.602,5
LIGURIA	435,0	652,5	1.087,5	261,0	391,5	652,5	174,0	261,0	435,0
LOMBARDIA	1.402,9	2.104,4	3.507,4	800,0	1.200,0	2.000,0	602,9	904,4	1.507,4
MARCHE	440,9	440,9	881,8	292,8	292,8	585,7	148,1	148,1	296,1
MOLISE	281,7	120,7	402,5	223,6	95,8	319,5	58,1	24,9	83,0
P.A. BOLZANO	158,6	237,9	396,6	98,6	147,9	246,6	60,0	90,0	150,0
P.A. TRENTO	136,3	204,4	340,7	72,4	108,6	181,0	63,9	95,8	159,6
PIEMONTE	1.125,0	1.687,5	2.812,4	597,8	896,7	1.494,5	527,2	790,8	1.317,9
PUGLIA	3.792,5	1.784,7	5.577,3	3.010,2	1.416,6	4.426,7	782,4	368,2	1.150,5
SARDEGNA	1.627,5	697,5	2.325,1	1.106,7	474,3	1.581,0	520,8	223,2	744,0
SICILIA	5.162,2	2.212,4	7.374,5	4.101,3	1.757,7	5.859,0	1.060,9	454,7	1.515,6
TOSCANA	925,0	1.387,5	2.312,5	491,5	737,3	1.228,8	433,5	650,2	1.083,6
UMBRIA	325,3	488,0	813,4	209,5	314,2	523,7	115,9	173,8	289,7
VALLE D'AOSTA	69,6	104,4	174,0	37,0	55,5	92,5	32,6	48,9	81,6
VENETO	825,0	1.237,5	2.062,6	412,5	618,8	1.031,3	412,5	618,8	1.031,3
TOTALE NAZIONALE	27.416,0	21.076,0	48.492,0	19.449,6	13.488,9	32.938,6	7.966,4	7.587,0	15.553,4
DI CUI CENTRO-NORD	8.326,5	12.269,2	20.595,7	4.556,0	6.687,6	11.243,7	3.770,4	5.581,6	9.352,1
DI CUI MEZZOGIORNO	19.089,5	8.806,7	27.896,3	14.893,6	6.801,3	21.694,9	4.196,0	2.005,4	6.201,4

Fondi strutturali europei 2021-2027:
dotazione finanziaria dei programmi regionali
VALORI IN MILIARDI DI EURO



Elaborazione Ance su Accordo di Partenariato 2021-2027

Elaborazione Ance su Accordo di Partenariato 2021-2027



I NUMERI DI EDILIZIA FLASH - SETTEMBRE 2023

IL QUADRO MACROECONOMICO

	Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente 2023	Previsioni 2023
Pil	+1,2%*	+0,9%**
Inflazione	+5,5%***	
Occupati intera economia	23.513.000****	
Tasso di disoccupazione	+7,6%****	

*I Sem. 2023; **Previsione Commissione Europea, settembre 2023; ***Agosto 2023; ****Luglio 2023
Elaborazione Ance su dati Istat

GLI INVESTIMENTI E LA PRODUZIONE NELLE COSTRUZIONI

	Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
Investimenti in costruzioni	+5,4%*
Produzione nelle costruzioni	-2,8%**
Ore lavorate (CNCE)	+0,1%***
Lavoratori iscritti (CNCE)	+2,2%***

*Previsione Ance, maggio 2023; **Gennaio-Maggio 2023; ***Gennaio-Giugno 2023
Elaborazione Ance su dati Istat e CNCE

IL SUPERBONUS (110%-90%)

INTERVENTI AL 31 AGOSTO 2023

425.351 cantieri
per 86.346 milioni di euro

QUOTA % CONDOMINI

NUMERO 17,4%

IMPORTO 54,7%

Elaborazione Ance su dati Enea-MASE

IL MERCATO IMMOBILIARE RESIDENZIALE

	2022*	I Sem. 2023*
Compravendite di unità immobiliari ad uso abitativo	+4,7%	-12,5%
	2022*	I Trim. 2023*
Prezzi delle abitazioni (Totale)	+3,8%	+1,1%
Nuove	+6,1%	+5,4%
Usate	+3,4%	+0,4%

* Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

Elaborazione Ance su dati Agenzia delle Entrate e Istat

L'ANDAMENTO DEI PREZZI DI ALCUNI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Variazioni % Gennaio-Agosto 2023/Gennaio-Agosto 2022

Ferro-Acciaio tondo per cemento armato	-24,0%
Bitume	-13,3%
Gas naturale	-67,1%
Energia elettrica	-59,4%

Elaborazione Ance su dati Metal Bulletin, Prometeia e Argus

I LAVORI PUBBLICI

Bandi di gara pubblicati per lavori pubblici

	2022	Gen.-Lug. 2023
Numero	+19,8%	+15,7%
Importo	+123,0%	+80,9%

Spesa in conto capitale dei comuni italiani

	I Sem. 2023
	+24,2%

Elaborazione Ance su dati Infoplus e Siope

IL CREDITO

	2022	Primi 9 mesi 2022
Finanziamenti alle imprese per edilizia Residenziale	-9,2%	-2,5%
Finanziamenti alle imprese per edilizia Non Residenziale	-30,0%	-7,6%
Mutui alle famiglie per l'acquisto di case	-10,9%	-26,0%

* Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia







OLTRE

LABORATORIO NOMADE PER LO STUDIO DEI TERRITORI IRPINI

CICLO DI EVENTI 2-7 ottobre 2023

Chiesa di San Nicola da Tolentino – Atripalda (AV)
Lunedì-Venerdì 16:30-18:30

SGUARDI Mostra grafico-fotografica 6-29 ottobre 2023

Dogana dei Grani – Atripalda (AV)
Lunedì-Venerdì 9:30-18:30

Patrocinio




Commissione Cultura Ordine Ordine Architetti PPC Avellino:
Eleonora Dionisio, Giuseppe Nardiello, Luciano Aletta,
Alessandro Di Blasi, Rosanna Visca




Sponsor












ASSOCIARSI AD ANCE AVELLINO

PERCHÉ ASSOCIARSI

La nostra Associazione lavora quotidianamente al fianco delle imprese associate sostenendo percorsi di sviluppo e di crescita aziendale.

- Insieme possiamo godere di una rappresentanza forte che possa incidere sulle politiche del comparto dell'edilizia industriale
- Per avere quotidianamente contatti con una rete di imprese qualificate con le quali condividere esperienze e interessi
- Per poter contare su una struttura di professionisti qualificati e di esperti fortemente specializzati in tutte le materie di interesse per il settore delle costruzioni
- Per avere un aggiornamento quotidiano su tutte le novità legislative a livello nazionale e regionale, per avere informazioni puntuali sulle molteplici questioni locali legate al rapporto con le istituzioni e gli enti competenti
- Per ricevere formazione e informazione su tematiche di natura tecnica, ambientale, sindacale, previdenziale, contrattuale, fiscale, economica, giuridica, amministrativa e finanziaria
- Per far parte di un sistema che saprà aiutarti a cogliere le opportunità

PROMOZIONE ASSOCIATIVA 2022-2024 PER LE IMPRESE EDILI

Le imprese che entreranno per la prima volta a far parte del sistema organizzativo dell'ANCE AVELLINO potranno sfruttare la promozione per il triennio 2022-2024.

Si ricorda che le imprese che in passato sono già state associate al sistema Ance non potranno usufruire della suddetta promozione.

Per info contatta i nostri Uffici
Lunedì - Venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18.30
www.ance.av.it



ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI